Comune di ROVATO
(Brescia)

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)	
Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL	
procedura: aperta ex art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del d.lgs. n. 50 del 2016 criterio: miglio rapporto qualità/prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016	
Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS)	
CUP: J21E21000070004	**CIG: 9168508C24**

PREMESSE 4
Art. 1. Individuazione dell'appalto 4
Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP») 4
Art. 3. Profilo di committente 5
Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura 5
Art. 5. Contenuti del presente Disciplinare di gara e definizioni utilizzate: 5
1. CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA 8
1.1. Piattaforma Telematica di negoziazione 8
1.2. Dotazioni tecniche 9
1.3. Identificazione 9
1.4. Utilizzo della Piattaforma 10
1.4.1. Agibilità della Piattaforma 10
1.4.2. Presentazione dell'offerta 10
1.4.3. Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma 11
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 13
2.1. Atti e Documentazione di gara 13
2.2. Chiarimenti 13
2.3. Comunicazioni 14
2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, deroghe, lingua 15
2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso 15
2.4.2. Clausole di prevalenza e deroghe 16
2.4.3. Lingua e valuta utilizzate 16
3. CAPO 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI 18
3.0.1. Classificazione dei servizi 19
3.0.2. Regime giuridico dei lavori 20
3.1. Durata 20
3.2. Opzioni, rinnovi, modifiche al contratto, lotti 20
4. CAPO 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 22
4.1. Operatori economici che possono concorrere 22
4.2. Divieto di partecipazione plurima 22
4.3. Particolari fattispecie di Offerenti 23
4.3.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici 23
4.3.2. Consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane e Consorzi stabili 23
4.3.3. Contratti di rete 23
4.3.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione 24
5. CAPO 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 25
5.1. Motivi di esclusione assoluti 25

5.1.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) ... 25
5.1.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 80, comma 2, del Codice dei contratti) ... 25
5.2. Destinatari dei motivi di esclusione di cui a punto 5.1 ... 25
5.3. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria ... 26
5.3.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) ... 26
5.3.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice) ... 27
5.4. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale o dal bando di gara ... 27
5.4.1. Motivi riconducibili all'art. 80, comma 5, lettere dalla f) alla m), del Codice dei contratti ... 27
5.4.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori previsti dagli atti di gara ... 28
6. CAPO 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE) ... 29
6.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice) ... 29
6.1.1. Iscrizione in pubblici registri commerciali ... 29
6.2. Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del Codice) ... 29
6.3. Capacità tecniche e professionali ... 30
6.3.1. Capacità tecnica e professionale per tutti gli Offerenti (Requisito di esperienza) ... 30
6.3.2. Requisiti mediante iscrizione all'ANGA ... 31
6.3.3. Requisiti mediante attestazione SOA (limitatamente ai lavori nei CCR) ... 31
6.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) ... 31
6.3.5. Tecnici controllo qualità, titoli di studio e professionali (non obbligatori ai fini dell'ammissione) ... 32
6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE ... 33
6.4.1. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata ... 33
6.4.2. Precisazioni in merito ai requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata ... 33
6.4.3. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto ... 34
6.4.4. Operatori economici cooptati ... 34
6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate ... 34
6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili ... 35
7. CAPO 7. AVVALIMENTO ... 36
7.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento ... 36
7.2. Contratto di avvalimento ... 37
8. CAPO 8. SUBAPPALTO ... 39
8.1. Subappalto facoltativo ... 39
9. CAPO 9. GARANZIA PROVVISORIA ... 40
10. CAPO 10. SOPRALLUOGO ... 42
10.1. Presa visione dei luoghi ... 42
11. CAPO 11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC ... 43
11.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC ... 43
11.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici ... 43
12. CAPO 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI ... 44
12.1. Presentazione dell'Offerta ... 44
12.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa ... 44
13. CAPO 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 46
13.1. Disciplina del soccorso istruttorio ... 46
13.2. Soccorso istruttorio informale ... 47
14. CAPO 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A») ... 49
14.1. Contenuto della Documentazione amministrativa ... 49
14.1.1. Domanda di partecipazione ... 49
14.1.2. Documentazione richiesta ... 49
14.1.3. Imposta di bollo ... 49
14.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ... 50
14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo ... 51
14.4. Documentazione degli Operatori economici ... 53
15. CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA (Busta «B») ... 54
15.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica ... 54
1. Elemento 1: Organizzazione complessiva dei servizi ... 54
2. Elemento 2: Gestione dei centri di raccolta comunali ... 54
3. Elemento 3: Qualità ambientale dei veicoli impiegati ... 55
4. Elemento 4: Organizzazione dei servizi di spazzamento ... 55
5. Elemento 5: Campagne di comunicazione e di informazione ... 55
6. Elemento 6: Altri servizi migliorativi ... 55

15.2. Formalità dell'Offerta tecnica 56
15.3. Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica 57
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA (Busta «C») 58
16.1. Offerta di prezzo 58
17. CAPO 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 59
17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 59
17.1.1. Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica. 60
17.1.2. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica 61
17.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica 62
17.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica 64
17.4. Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria 64
18. CAPO 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 65
19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 66
20. CAPO 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 67
21. CAPO 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 69
21.1. Gestione delle Offerte tecniche 69
21.2. Apertura delle Offerte economiche 70
22. CAPO 22. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 71
22.1. Disciplina della verifica 71
22.2. Contenuto delle giustificazioni 72
23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 74
23.1. Aggiudicazione 74
23.1.1. Adempimenti preliminari 74
23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione 74
23.2. Stipula del contratto 75
24. CAPO 24. DISPOSIZIONI FINALI 78
24.1. Tracciabilità dei flussi finanziari 78
24.2. Altre condizioni 78
24.2.1. Clausola sociale 78
24.2.2. Spese di pubblicazione 79
24.3. Accesso agli atti 80
24.4. Definizione delle controversie 81
24.2. Trattamento dei dati personali 81
25. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate 82
Allegati (parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara): 82

PREMESSE

Art. 1. Individuazione dell'appalto

1. Con determina a contrattare n. 269 in data 31.03.2022, assunta, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della convenzione stipulata in conformità all'articolo 30 del D.lgs n. 267 del 2000, dal Dirigente del comune di Rovato, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice e dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, questa Stazione appaltante intende affidare i servizi individuati al comma 2, lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal presente Disciplinare di gara.
2. L'appalto è individuato come segue:
   a) denominazione dell'appalto conferita dalla Stazione appaltante: Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS);
   b) la scelta del contraente avviene:
      --- mediante la procedura aperta di cui aperta ex art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del d.lgs. n. 50 del 2016;
      --- con il criterio di affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
   c) sono individuati i seguenti riferimenti:
      --- CIG: 9168508C24
      --- CUP: J21E21000070004
      --- Luogo di esecuzione: Provincia di Brescia stazione Appaltante Comune di Rovato che agisce per sé e quale mandataria dei Comuni di Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano, singoli contraenti;
      --- Codice NUTS ITC47;
      --- Codici CPV: 90.50.00.00 - 2; 90.51.11.00 – 3; 90.51.20.00 – 9; 90.60.00.00 - 3; 90.61.00.00 – 6; 90.62.00.00 – 9; 90.71.41.00 – 6; 90.90.00.00 – 6; 90.65.00.00 – 8; 90.67.00.00 – 4; 90.69.00.00 – 0; 90.70.00.00 – 4; 90.71.30.00 – 8; 90.71.45.00 – 0;

Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»)

1. Sono altresì individuai i seguenti riferimenti:
   a) Stazione appaltante: Comune di Rovato
   b) Identificativi fiscali:
      --- Codice fiscale 00450610175 e partita IVA 00563420983
      --- Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica):
      comune di Rovato UFQ8K9
      Comune di Berlingo UFUP82
      Comune di Castegnato UCI3SY
      Comune di Cazzago San Martino UF6057
      Comune di Paderno Franciacorta UF5YQ7
      Comune di Passirano SZ0KHQ
   c) URL: https://www.comune.rovato.bs.it/
   d) e-mail: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
   e) domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.rovato.bs.it

f) RUP: Arch. Giovanni De Simone

--- e-mail dedicata del RUP: g.desimone@comune.rovato.bs.it

--- telefono dedicato del RUP: 030.77131

Art. 3. Profilo di committente

1. **Il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice è il seguente:**

   https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/bandi/bandi-di-servizio

Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura

1. Nel presente Disciplinare di gara:
   a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara;**
   b) la prima seduta di gara è convocata secondo quanto previsto al **punto IV.2.7) del bando di gara;**
   c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
2. l'Offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di cui alla lettera a); nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte:
   --- le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta;
   --- il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata;
3. tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento ad altra data, reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.3.

Art. 5. Contenuti del presente Disciplinare di gara e definizioni utilizzate:

1. Nel presente Disciplinare di gara:
   a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
   b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o capo contrassegnato da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate rispettivamente con più caratteri dei quali rispettivamente il primo, o i primi due o i primi tre, sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o capo immediatamente precedente;
   c) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui al presente articolo.
2. Sono assunte le seguenti definizioni di carattere generale:
   a) **«Direttiva»:** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
   b) **«Codice dei contratti»**: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente e applicabile alla data di pubblicazione del bando di gara e in ogni caso nei limiti e alle condizioni di cui al punto 2.4.2, comma 2;
   c) **«Regolamento generale»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti e per quanto non derogato dal presente Disciplinare di gara in relazione al diritto sopravvenuto o in forza delle condizioni di cui al punto 2.4.2, comma 2;
   d) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei contratti e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, come adattato alla

presenta gara, descritto al punto 14.2 e il cui modello è allegato del presente Disciplinare di gara; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;

e) **«PSC»:** il Piano di sicurezza e di coordinamento ovvero il documento di valutazione dei rischi da interferenze nelle lavorazioni e nelle varie attività di cantiere, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) **«CAD»:** il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) **«Regolamento eIDAS»:**il regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015;

h) **«Firma qualificata»:** la sottoscrizione degli atti da parte degli Operatori economici, come segue:

--- per soggetti stabiliti Italia (sede o residenza), la firma digitale di cui all'articolo 24 del CAD;

--- per soggetti stabiliti in altri Paesi della UE, la firma elettronica secondo il Regolamento eIDAS;

--- per soggetti stabiliti in Paesi non aderenti alla UE, la firma elettronica come per i paesi UE, corredata dalla certificazione di una «Certification Authorities» locale;

--- nel caso la persona fisica che agisce per conto dell'Operatore economico, legittimamente non sia in possesso di una Firma qualificata, tiene luogo della stessa la sottoscrizione autografa apposta alla dichiarazione, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento nazionale in corso di validità oppure la trasmissione dal proprio domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera c) e lettera c-bis), del CAD;

i) **«Motivi di esclusione»**: uno o più d'uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti, riferiti all'Operatore economico e alle persone fisiche in carica definiti al paragrafo 1, secondo comma, della norma citata, nonché le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e i motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo, riferite agli stessi soggetti, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente;

l) **«Piattaforma» o «Piattaforma telematica»**: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedimentali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice dei contratti, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148 e individuata al Capo 1.

3. Sono assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:

a) **«data di indizione della gara»**: ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del quale il presente Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale;

b) **«Offerta» (ove citata senza altre specificazioni):** convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle Buste telematiche di cui al punto 12.1, comma 1;

c) **«Operatore economico»**: una persona fisica o un'entità giuridica, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva oppure al punto 4.1, comma 2, del Disciplinare, che opera in piena autonomia professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, quale:

--- Operatore economico che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;

--- Operatore economico ausiliario, oppure cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;

d) **«Offerente»**: un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano

un'unica offerta in solido tra loro;

e) **«Forma aggregata»**: gli Operatori economici riuniti, quali:
   --- i raggruppamenti temporanei di cui agli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48 del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, commi 8 e 12, del Codice);
   --- i consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), equiparati ai raggruppamenti temporanei;
   --- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) in contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
   --- la Forma aggregata può essere eterogenea qualora costituita da Offerenti che, pur presentando in solido un'unica offerta, operano distintamente in ambiti diversi quali servizi, lavori;
f) **«ANGA»**: l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuato dal decreto ministeriale 3 marzo 2014, n. 120, nonché dai provvedimenti emanati dal MATTM (ora **MiTE**) e dal Consiglio Nazionale dell'ANGA, reperibili all'URL https://www.albonazionalegestoriambientali.it;
g) **«Categoria»** e **«Classe»:** rispettivamente la categoria tra quelle elencate all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 120 del 2014, che individua l'attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'ANGA e la classe dimensionale definita dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale, per ciascuna Categoria di iscrizione all'ANGA;
h) **«SOA»**: l'attestazione di cui all'articolo 84, commi 4 e 5, del Codice dei contratti, rilasciata dagli organismi di diritto privato con funzioni di natura pubblicistica, disciplinati dagli articoli da 64 a 75 del Regolamento generale;
i) **«Categoria»** e **«Classifica»:** rispettivamente la categoria di lavori tra quelle elencate dall'allegato A del Regolamento generale, come integrato dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014, e la classifica di importo definita dall'articolo 61, comma 4, del citato Regolamento generale, per ciascuna Categoria SOA.

1. CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma Telematica di negoziazione

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento eIDAS, del CAD, del Codice dei contratti e dei loro provvedimenti di attuazione, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148 del 2021 e delle Linee guida dell'AGID.
2. L'utilizzo della Piattaforma:
   a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
   b) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
      --- parità di trattamento tra gli operatori economici;
      --- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
      --- comportamento secondo correttezza e buona fede ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile;
      --- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
      --- gratuità.
3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
   a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
   b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti reperibili sula Piattaforma telematica, all'indirizzo **https://www.ariaspa.it**, menù **«Strumenti di supporto»**, oppure con accesso direttamente alla pagina **https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali**, menu **«Guide e manuali»**:
   --- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
   --- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
   --- «Registrazione e accesso»;
   --- «Gestione del Profilo»;
   --- «Partecipazione alle Procedure»;
4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
5. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti di cui al comma 3, lettera b), che costituiscono parte integrante del Disciplinare.
8. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'articolo 79, comma 5-bis del Codice dei contratti.

1.2. Dotazioni tecniche

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel Disciplinare e nei documenti di cui al comma 3, lettera b). In ogni caso è indispensabile disporre di:
   a) un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
   b) un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
   c) un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
   d) una firma digitale, in corso di validità, da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), rilasciato da:
      --- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del CAD);
      --- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
      --- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della U.E. a condizione che il certificatore sia qualificato in uno stato della U.E. membro o garantito da un certificatore stabilito in uno stato della U.E. o riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la U.E e il paese terzo.

1.3. Identificazione

Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma, fermo restando l'obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.1, comma 3, lettera c), si rende noto quanto segue:

a) gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma all'accesso o dopo il tentativo di accedere alla procedura selezionata devono attivare il comando **«Nuova Registrazione»** oppure **«Registrazione nuovo utente»**, oppure **«Crea nuovo utente»**, con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma, registrandosi mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o richiesta di USER ID e Password, eventualmente anche dall'indirizzo internet

   https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp

b) dopo la registrazione di cui alla lettera a) o direttamente per gli Operatori economici già registrati l'accesso

utile alla Piattaforma telematica avviene in uno dei seguenti modi: **«Entra con SPID»**, **«Entra con CNS»** oppure **«Entra con ID e password»**, a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;

c) dopo l'accesso alla Piattaforma, oppure direttamente all'indirizzo internet

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel e il comando **«Entra in piattaforma**» è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu **«Procedure»** e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara;

d) tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma telematica risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza di cui all'articolo 4, lettera a) delle premesse o, se riguardano le Offerte, dopo l'aggiudicazione.

1.4. Utilizzo della Piattaforma

1.4.1. Agibilità della Piattaforma

1. La presente procedura è interamente gestita tramite il sistema informatico di e-procurement per le procedure telematiche di acquisto denominata «Sintel» di proprietà di Aria S.p.A. (società in house di Regione Lombardia). A tale scopo:
   a) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
   b) non è prevista la presenza fisica degli Operatori economici alle sedute di gara; questi possono consultare le operazioni relative alle diverse fasi di gara, collegandosi alla Piattaforma mediante accesso alla propria «Area Riservata».
2. Ai fini della partecipazione alla gara, dalla homepage della Piattaforma è possibile consultare liberamente i bandi di gara pubblicati, attivi e disponibili, la cui procedura non è ancora conclusa, mediante uno o più criteri di ricerca; con l'accesso alla propria Area Riservata è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu **«Procedure»** e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara.
3. Tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza della gara o, se riguardano le Offerte, dopo l'aggiudicazione.

1.4.2. Presentazione dell'offerta

1. La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:
   a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 14 (con rinvio alla **busta «A»**):
      --- una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 14.1.2, deve essere firmata digitalmente;
      --- deve essere caricata sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti;
   b) successivamente deve essere caricare l'**Offerta tecnica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 15 (con rinvio alla **busta «B»**), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente;**

c) successivamente per concludere deve presentare **l'Offerta Economica** di cui al Capo 16 (con rinvio alla **busta «C»**), scaricando il relativo file per l'Offerta Economica disponibile sulla stessa Piattaforma telematica, compilarlo con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 16, sottoscriverla con firma digitale e caricarla sulla Piattaforma telematica.

2. I files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:
   a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso **«.pdf»**) o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
   b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione **«.p7m»**; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
   c) i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.
3. La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente.

1.4.3. Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma

1. Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:
   a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare di allegare:
      --- copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
      --- ulteriori dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 14.3;
   b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.4.2, comma 2, i files:
      --- in formato standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti preferibilmente con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
      --- in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel o analoghi, file di immagini) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;
   c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi laddove si carichino files zippati;

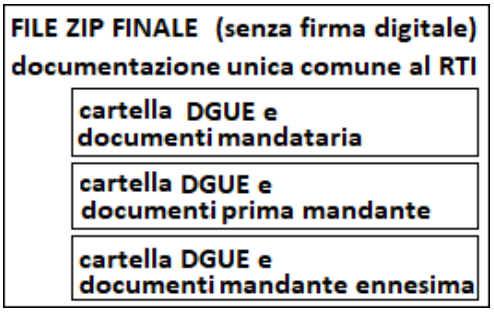

   d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso **«.zip»**, **«.rar»** o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;
   e) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le guide e i manuali aggiornati di cui al punto 1.3.1 e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel presente Disciplinare di gara;
   f) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione (diversi dai quesiti inerenti all'oggetto del procedimento) è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

--- al numero verde telefonico: **800.116.738** (Contact center l'Italia);

--- al numero telefonico: +**39 0239331780** (Contact center l'estero);

--- all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

1. La documentazione di gara comprende, oltre al provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, delle Premesse, i seguenti atti:
   a) il bando di gara, pubblicato:
      --- sul Profilo di committente di cui all'articolo 3 delle Premesse
      --- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, reperibile sul sito web https://www.gazzettaufficiale.it;
      --- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E., serie S, reperibile sul sito web https://ted.europa.eu;
   b) il presente Disciplinare di gara;
   c) il progetto del servizio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, delle Premesse, comprendente in particolare:
      - CSA Capitolato Speciale d'appalto;
      - Allegato 1 al CSA – Dichiarazione di conformità a standard minimi
      - Allegato 2 al CSA – Sottoscrizione patto di integrità
      - Allegato 3 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Berlingo
      - Allegato 4 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Castegnato
      - Allegato 5 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Cazzago S/M
      - Allegato 6 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Paderno F.
      - Allegato 7 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Passirano
      - Allegato 8 al CSA – Disciplinare tecnico prestazionale del servizio – Comune di Rovato
      - Allegato 9 al CSA – DUVRI
      - Allegato 10 al CSA – Schema di Contratto
      - Allegato 11 al CSA – Piano Industriale servizi di Igiene Urbana per la convenzione di Comuni
   d) il DGUE di cui al punto 14.2;
2. Costituiscono altresì parte integrante della documentazione di gara i seguenti provvedimenti:
   e) Progetto definitivo nuovo Centro Raccolta Rifiuti del comune di Rovato
      e1 – Relazione Tecnica
      e2 – Computo
      e3- TAV 1 Stato di Fatto
      e4 – TAV 2 Definitivo
      e5 – TAV 3 Definitivo
      e6 – Elenco Prezzi

2.2. Chiarimenti

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti, è possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti, alle seguenti condizioni:
   a) le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
   b) la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza perla presentazione delle offerte;

c) le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere recapitate esclusivamente mediante accesso all'Area Riservata di cui al punto 1.1, comma 3, lettera b), della Piattaforma telematica, e, dopo l'evasione la stazione appaltante:
   a) invia la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta;
   b) ne dispone la pubblicazione, in forma anonima, in una apposita sezione.
3. **Non si evadono richieste di chiarimenti o comunicazioni fatte telefonicamente**;
4. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
   a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
   b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
   c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso;
   d) prendere atto che la Stazione appaltante non può:
      --- rispondere a quesiti che costituiscono aspetti di merito dell'offerta tecnica di cui al Capo 15;
      --- formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
   e) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.
5. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente tramite PEC a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata.

2.3. Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Offerenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:
   a) l'indicazione è fatta al momento dell'identificazione sulla Piattaforma telematica e riportata all'interno del DGUE di cui al punto 14.2;
   b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico (in breve **«MiSE»**) o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
   c) tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese al domicilio digitale dell'Offerente;
   d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante;
   e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso;
   f) gli Offerenti che non hanno una rappresentanza legale in Italia devono dotarsi di un domicilio digitale o di un indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e compatibile con il sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una

comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
   a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
      --- aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
      --- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
      --- convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
      --- aggiudicazione, decisione di non aggiudicare;
      --- stipula del contratto;
   b) il recapito, tramite Area Riservata, al domicilio digitale (PEC) di cui al comma 1, nei seguenti casi:
      --- eventuale soccorso istruttorio;
      --- eventuale provvedimento di esclusione;
      --- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
      --- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate ai sensi della lettera a);
   c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:
      --- in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata all'Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato;
      --- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
      --- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;
      --- che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti;

   d) la pubblicazione legale nel caso di differimento del termine per la presentazione delle offerte, ove obbligatoria;
   e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità nei casi:
      --- di difetti di comunicazione interna agli Operatori economici che compongono l'Offerente o sono da questo coinvolti nel procedimento di gara;
      --- di tardivo o mancato recapito delle comunicazioni per l'errata indicazione del domicilio digitale da parte dell'Offerente o per la mancata segnalazione delle modifiche sopravvenute.

2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, deroghe, lingua

2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando, per il trattamento dei dati personali, quanto previsto al punto 24.3, comma 2, l'accesso ai richiedenti controinteressati:
   a) alla documentazione amministrativa presentata in gara;
   b) alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 15.3, comma 2;

c) alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, fermo restando quanto previsto al punto 22.2, comma 1, lettera c).

2.4.2. Clausole di prevalenza e deroghe

1. Per quanto riguarda:
   a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura in astratto contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1, lettera c);
   b) in merito alle condizioni di natura contrattuale esecutiva la prevalenza è riconosciuta ai documenti di cui al punto 2.1, lettera c);
   c) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e articolo 19, paragrafo 1, della Direttiva);
   c) in tutti i casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alla disciplina del Codice dei contratti o del Regolamento generale, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi delle norme di cui al comma 2.
2. Fermo restando che il presente Disciplinare di gara e la documentazione di gara non si pongono in contrasto con alcuno dei principi del diritto comunitario, si precisa che ovunque nel presente Disciplinare di gara sono richiamate le norme legislative e regolamentari o le prassi anche consolidate, comprese le circolari e i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), queste si intendono assunte quale vincolo di autoregolamentazione in forza dell'autonomia amministrativa e contrattuale riconosciuta alla Stazione appaltante.

2.4.3. Lingua e valuta utilizzate

1. Devono essere redatte e prodotte in lingua italiana:
   a) le richieste di chiarimenti e tutta la corrispondenza proveniente dagli Operatori economici;
   b) tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione amministrativa prodotte dagli Offerenti, comprese quelle presentate a comprova dei requisiti;
   c) le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.
2. In caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefacente rispetto alla versione originaria.
3. In caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, come previsto dal Capo 13 del Disciplinare.
4. La traduzione non è obbligatoria nei seguenti casi:
   a) dichiarazioni in lingua tedesca rilasciate da Operatori economici stabiliti nella Provincia Autonoma di Bolzano (codice NUTS: ITH10) e certificazioni o atti rilasciati da pubbliche autorità con sede nella stessa Provincia Autonoma o con sede in provincia di Trento (codice NUTS: ITH20) ma con competenza anche in provincia di Bolzano, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574;
   b) certificati di natura tecnica, di qualità, di prodotto, rilasciati in originale in lingua inglese da

organismi nazionali o internazionali con sede in un paese dell'Unione Europea o in un paese nel quale la lingua inglese è la lingua nazionale o la lingua madre della maggioranza, presentati in copia conforme anche se riprodotti per immagine.

5. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217):
   a) tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro;
   b) tutti gli importi relativi alla documentazione presentata dagli Offerenti, sia per l'ammissione che per la comprova dei requisiti o, se aggiudicatari, nella gestione del contratto, devono essere espressi in euro; se espressi in altra valuta in quanto prodotti da istituzioni o da operatori con sede in paesi che hanno adottato una valuta diversa dall'euro, devono essere convertiti in tale ultima valuta al cambio ufficiale adottato dalla Banca Centrale Europea.

3. CAPO 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

a) L'importo presunto e stimato del corrispettivo per le prestazioni, al netto dell'IVA, è così sinteticamente quantificato:

	Ripartizione su totale	*Servizi e forniture (soggetti a ribasso)*	*Oneri per la sicurezza*	***TOTALE COSTI DEL SERVIZIO***
Comune	*%*	*(*)*		***(A)***
Berlingo	4,97763254%	€ 246.272,71	€ 296,11	€ 246.568,82
Castegnato	15,02885430%	€ 743.565,67	€ 894,05	€ 744.459,72
Cazzago S/M	20,57789072%	€ 1.018.109,09	€ 1.224,15	€ 1.019.333,24
Paderno F/C	6,05814998%	€ 299.732,25	€ 360,39	€ 300.092,64
Passirano	13,26878017%	€ 656.484,47	€ 789,34	€ 657.273,81
Rovato	40,08869229%	€ 1.983.423,01	€ 2.384,82	€ 1.985.807,83
TOTALE 1° ANNO	**100,00000000%**	**€ 4.947.587,20**	**€ 5.948,86**	**€ 4.953.536,06**
Berlingo	4,97763254%	€ 1.724.115,83	€ 1.865,93	€ 1.725.981,76
Castegnato	15,02885430%	€ 5.205.584,25	€ 5.633,77	€ 5.211.218,02
Cazzago S/M	20,57789072%	€ 7.127.618,76	€ 7.713,90	€ 7.135.332,66
Paderno F/C	6,05814998%	€ 2.098.377,53	€ 2.270,98	€ 2.100.648,51
Passirano	13,26878017%	€ 4.595.942,69	€ 4.973,98	€ 4.600.916,67
Rovato	40,08869229%	€ 13.885.627,02	€ 15.027,78	€ 13.900.654,80
Totale ulteriori 7 anni	**100,00000000%**	**€ 34.637.266,09**	**€ 37.486,33**	**€ 34.674.752,42**
Totale 8 anni	**Servizi base**	**€ 39.584.853,29**	**€ 43.435,19**	**€ 39.628.288,48**
Berlingo	5,08597305%	€ 441.670,16	€ 544,73	€ 442.214,89
Castegnato	15,24942328%	€ 1.324.272,69	€ 1.633,27	€ 1.325.905,96
Cazzago S/M	20,99537624%	€ 1.823.256,06	€ 2.248,68	€ 1.825.504,75
Paderno F/C	6,00738728%	€ 521.686,54	€ 643,41	€ 522.329,96
Passirano	13,47775198%	€ 1.170.419,27	€ 1.443,52	€ 1.171.862,79
Rovato	39,18408817%	€ 3.402.779,04	€ 4.196,76	€ 3.406.975,81
Totale 2 anni (opzionali)	**Servizi base**	**€ 8.684.083,77**	**€ 10.710,38**	**€ 8.694.794,15**
TOTALE 10 ANNI	**Servizi base**	**€ 48.268.937,06**	**€ 54.145,57**	**€ 48.323.082,63**
TOTALE 10 ANNI	**Servizi opzionali (10%)**	**€ 4.826.893,71**	**€ 5.414,56**	**€ 4.832.308,26**
TOTALE 10 ANNI	**Servizi base ed opzionali**	**€ 53.095.830,77**	**€ 59.560,12**	**€ 53.155.390,89**

(*) Gli importi stimati comprendono l'importo della quota di ammortamento, in otto rate annuali comprensive di interessi, degli investimenti per i Centri Comunali di Raccolta, che prevedono lavori per euro 878.683,30 a carico dell'appaltatore, come da Disciplinate Tecnico Prestazionale riferito ad ogni singolo Comune, così ripartiti.

Comune	*Investimento Centri Comunali di Raccolta (Come da DTP)*		***TOTALI***
	Nuovo CCR	*Manutenzione straordinaria CCR*	
Rovato	€ 510.000,00		€ 510.000,00
Berlingo		€ 62.210,30	€ 62.210,30
Castegnato		€ 41.431,00	€ 41.431,00
Cazzago S/M		€ 127.400,00	€ 127.400,00
Paderno F/C		€ 47.750,00	€ 47.750,00
Passirano		€ 89.892,00	€ 89.892,00
TOTALE INVESTIMENTI	**€ 510.000,00**	**€ 368.683,30**	**€ 878.683,30**

b) Il valore complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per gli 8 anni di durata dell'appalto è quindi pari a euro 43.543.338,62, esclusi euro 47.778,71 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.;

c) Il valore complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i 2 anni di durata opzionale è quindi pari a euro 9.552.492,15, esclusi euro 11.781,42 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;

d) Il valore complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per l'intera durata dell'appalto compreso i due anni di opzione (8+2), è quindi pari a euro 53.095.830,77, esclusi euro 59.560,12 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, il tutto come da tabella sopra riportata.

e) all'interno dell'importo dei Costi del Servizio di cui alla quarta colonna della prima tabella sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante:

--- Costo annuale della manodopera (CM): euro 2.969.530,16 incidenza: 60,02%

--- Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: incidenza: 0,56% circa;

f) Ciascun Comune stipula con l'Appaltatore un proprio contratto caratterizzato da totale autonomia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, del Capitolato Speciale d'Appalto (in relazione all'esercizio dell'opzione) e alle condizioni previste dalla propria offerta.

3.0.1. Classificazione dei servizi

1. Fatta salva la precisa descrizione e classificazione dei servizi in oggetto, così come rinvenibile nella documentazione posta a base di gara, alla quale si rimanda interamente; ai fini dell'analogia, in relazione ai requisiti di partecipazione, i servizi sono riconducibili ai codici CPV:
   90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
   90511100-3 - Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani
   90512000-9 - Servizi di trasporto rifiuti
   90600000-3 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
   90612000-6 - Spazzamento strade
   90620000-9 - Servizi di sgombero neve
   90714100-6 - Sistemi di informazione ambientale
   90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione
   90650000-8 - Servizi di rimozione di amianto
   90670000-4 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
   90690000-0 - Servizi di rimozione di graffiti
   90700000-4 – Servizi ambientali
   90713000-8 - Servizi di consulenza per questioni ambientali
   90714500-0 - Servizi di controllo della qualità ambientale

3.0.2. Regime giuridico dei lavori

1. Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.3.1, con riferimento ai soli lavori riferiti ai CCR, è individuata la seguente categoria con la relativa classifica, ai sensi delle norme richiamate al punto 1.2.1, lettera e):

categoria SOA	Declaratoria	Importo	classifica
OG1	Opere edili completi delle necessarie strutture e opere connesse	878.683,30	III

3.1. Durata

1. La durata dell'appalto (termine di esecuzione), escluse le eventuali opzioni, è stabilita **in 8 (otto) anni,** così come previsto all'articolo 7 del CSA, al netto della durata dell'opzione; con riferimento alle prestazioni di cui al Capo 3, lettera b).

3.2. Opzioni, rinnovi, modifiche al contratto, lotti

1. Le prestazioni relative ai Servizi possono essere ampliate nella misura massima prevista al punto Capo 3, lettera c) del presente disciplinare di gara, con le modalità e condizioni indicate all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto, come segue:
   a) importo stimato del servizio per un ulteriore periodo di 2 anni (opzionali), di euro 9.552.492,15, esclusi euro 11.781,42 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad un costo totale nei 2 anni, di euro 9.564.273,57;
   b) l'affidamento delle prestazioni opzionali avviene ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) o, in subordine, lettera b), del Codice, in quanto compatibili, con le modalità e condizioni indicate all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto;
   c) in caso di esercizio dell'opzione, il corrispettivo è quello già predeterminato negli atti di gara, con l'applicazione del medesimo ribasso contrattuale;
   d) ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del Codice, al solo fine della determinazione delle soglie di cui agli articoli 35, comma 1, lettera b), dello stesso Codice, l'importo massimo stimato della presente procedura è di euro 53.095.830,77, esclusi euro 59.560,12 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad un costo totale negli 10 anni, di euro 53.155.390,89 (ovvero l'importo totale di cui al Capo 3, lettera "b" incrementato dell'importo della presente opzione di cui al Capo 3, lettera "c").
2. Per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per i singoli Comuni con l'aggiudicazione e con la stipula del contratto; l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose per la Stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che:
   a) l'esercizio dell'opzione:
   --- è esercitabile esclusivamente dai Comuni, con le modalità indicate nel CSA, mentre l'aggiudicatario è obbligato ad aderirvi alle condizioni già stabilite (quando la richiesta pervenga da Comuni con almeno il 50% degli abitanti complessivi dei Comuni convenzionati);
   --- avviene con atto scritto dei Comuni, comunicato al domicilio digitale dell'aggiudicatario, perfezionato con un'appendice o un addendum al contratto originario oppure con un nuovo contratto;
   b) l'esercizio dell'opzione è subordinato:
   --- all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e al mantenimento in essere dei requisiti di cui al Capo 6, almeno con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire;

--- al mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui al punto 23.2.3;

--- all'integrazione della garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4, in relazione al maggior importo contrattuale generato dall'esercizio dell'opzione;

c) l'esercizio dell'opzione deve avvenire entro i 12 (dodici) mesi antecedenti la data prevista per l'ultimazione dei servizi di cui al punto 3.1, eventualmente differita nei casi previsti dalla documentazione di gara;

d) in caso di mancato esercizio dell'opzione l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali e non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario;

e) il rifiuto all'adesione ad un'opzione da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4.

3. L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto:

a) i servizi sono caratterizzati da una necessaria unitarietà, anche con riferimento ai modesti lavori riferiti ai CCR gestiti dall'aggiudicatario, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software, degli elaborati e soprattutto dei rapporti con le autorità e degli adempimenti provvedimentali che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti;

b) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.

4. CAPO 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Operatori economici che possono concorrere

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. La partecipazione al procedimento è riservata a tutti gli operatori economici di cui all'articolo 19 della Direttiva, come declinati nel diritto italiano al comma 2.
2. Operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice dei contratti:
   a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, e in genere imprenditori di cui all'articolo 2082 del codice civile;
   b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
   c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
   d) Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
3. Operatori economici di cui al precedente comma 2, in una delle Forme aggregate definite all'articolo 5, comma 3, lettera e) delle premesse ovvero:

--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice;

--- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;

4.2. Divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:
   a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
      --- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
      --- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
      --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
   b) un Operatore economico non può inoltre:
      --- partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
      --- costituirsi ausiliario di più Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1, sono esclusi ambedue gli Offerenti e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima;

4.3. Particolari fattispecie di Offerenti

4.3.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
   a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
   b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che ha rogato l'atto e le condizioni di cui alla lettera c);
   c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 6 o richiamati dal Capo 6 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, al fine di permettere alla Stazione appaltante di conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
2. Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.3.2. Consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane e Consorzi stabili

1. Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
   a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
   b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata»);
   c) il divieto di cui alla lettera b) non opera se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi consorzi di secondo livello (cosiddetti di consorzi «a cascata»), si applicano le previsioni di cui alla lettera a) e, in quanto compatibile, alla lettera b);
2. Si applicano i divieti di cui al punto 4.2 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

4.3.3. Contratti di rete

1. Le aggregazioni di rete (rete di imprese o rete mista tra diversi Operatori economici) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
   a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
   b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni

Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.

2. In ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

4.3.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

1. In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggioritaria dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società o forme imprenditoriali analoghe, anche se organizzati in una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera c), si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI del Codice.

5. CAPO 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

5.1. Motivi di esclusione assoluti

5.1.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 5.2, comma 1, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva, così declinati nel diritto nazionale:
   a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
   c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
   f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014.
2. L'esclusione di cui al comma 1 è inoltre disposta se sussiste, un provvedimento penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5.1.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 80, comma 2, del Codice dei contratti)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 34-bis, commi 6 7, 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 5.2, di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo.

5.2. Destinatari dei motivi di esclusione di cui a punto 5.1

(individuati nella Parte II, sezione B, del DGUE)

1. L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, si applica nel caso se essi ricorrano per un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Operatore economico, o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, attualmente in carica, come così declinati nel diritto nazionale come una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito:
   a) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
   b) in caso di società di persone: tutti i soci;

c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

d) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);

--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

--- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;

e) i procuratori se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;

f) i direttori tecnici nel caso di imprese che concorrono mediante attestazione SOA, previsti dall'articolo 87 del Regolamento generale.

2. L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti, quale motivo di esclusione previsto dalla legislazione nazionale e non derogabile, si applica nel caso ricorra:

a) per uno o più d'uno dei soggetti di cui al comma 1;

b) in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: per il socio unico, il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

c) per una delle persone fisiche di cui alle lettere a) o b), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

3. Ai fini del comma 2, lettera c), per persone fisiche cessate dalla carica si intendono anche i soggetti di cui alle lettere a) e b), riconducibili all'Operatore economico cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda se il contratto di cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda è stato stipulato nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

5.3. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

5.3.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila), di cui all'articolo 80, comma 4, settimo periodo, del Codice dei contratti;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

2. L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

5.3.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
   a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
   b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
   c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
   c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
   c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
   d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
   e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

5.4. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale o dal bando di gara

5.4.1. Motivi riconducibili all'art. 80, comma 5, lettere dalla f) alla m), del Codice dei contratti.

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
   f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
   f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
   g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
   h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

5.4.2 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

1. E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolare di poteri o funzioni idonee a determinarne o a influenzarne le scelte o gli indirizzi, si trova nella condizione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

5.4.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori previsti dagli atti di gara

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri 8, 9, 10 e 11, del DGUE)

1. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di aver preso visione integrale dei luoghi oggetto di intervento e di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2.1. Con tale dichiarazione l'Offerente prende atto che la stessa non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734).
2. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità di cui al punto 2.1, comma 2, lettera b), ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di impegnarsi ad acquisire la disponibilità, entro sei mesi dal verbale di consegna del servizio, uno o più spazi e locali idonei al ricovero e lavaggio degli automezzi adibiti ai vari servizi ed alle esigenze del personale situato entro 20 km dal confine del territorio dei Comuni convenzionati con superficie di almeno 1500 metri quadri debitamente autorizzati in riferimento alle normative in materia di sicurezza, compatibilità urbanistica, igienico sanitaria ecc., il tutto in conformità a quanto indicato all'articolo 33 del CSA.
4. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di conformità del rispetto agli standard sociali minimi, di cui all'allegato 1 del Capitolato speciale d'appalto.

6. CAPO 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)

1. Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.
2. I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
3. Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi dell'articolo 60 della Direttiva.

6.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1), del DGUE)

6.1.1. Iscrizione in pubblici registri commerciali

1. A tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:
   a) numero e località di iscrizione;
   b) codice ATECORI e attività pertinente l'oggetto dell'affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
   c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.
   d) ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice, l'Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 dello stesso Codice, ai fini del presente requisito, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza. Se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede l'iscrizione in registri commerciali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata con le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) **Una dichiarazione di almeno due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993, che hanno rapporti diretti con l'operatore economico che utilizza la referenza, con l'indicazione della qualità dei rapporti in atto con lo stesso operatore economico (quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con la banca, l'assenza di situazioni passive pregiudizievoli con il soggetto referente);

b) a causa della specificità dell'appalto, è richiesto un **fatturato generale aziendale** conseguito complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data del bando, per un **importo non inferiore a euro 25.000.000,00**.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. *La documentazione a comprova dei requisiti di cui alla lettera a), comma 1, richiesti al punto 6.2, è costituita dalle referenze bancarie presentate direttamente in fase di gara;*
2. *la dichiarazione a comprova dei requisiti di cui alla lettera b), comma 1, richiesti al punto 6.2, deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo;*
3. *gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base all'indice IPCA dell'ISTAT (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice,*

anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell'operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

4. *per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per gli operatori economici legittimamente non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi;*
5. *In relazione al fatturato aziendale di cui al punto 6.2, comma 1, lettera b), in sede di verifica dei requisiti, l'operatore economico potrà presentare uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:*
   - --- *per gli operatori economici in forma societaria, copia degli estratti bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative; i bilanci possono essere limitati al Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile;*
   - --- *per gli operatori economici in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio; le dichiarazioni possono essere limitate alle sezioni che indicano il fatturato;*
   - --- *registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;*
   - --- *se il requisito è raggiunto con un numero di annualità inferiore a 3 (tre), è sufficiente la documentazione relativa alle predette annualità;*
   - --- *altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;*

6.3. Capacità tecniche e professionali

1. Si raccomanda che ogni Operatore economico, sia nel DGUE che in altre dichiarazioni, eviti:
   a) dichiarazioni ultronee, eccessive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti richiesti, in quanto oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
   b) dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi di altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata.

6.3.1. Capacità tecnica e professionale per tutti gli Offerenti (Requisito di esperienza)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. I requisiti di capacità tecnica, di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), devono essere posseduti dal concorrente come segue: almeno un servizio analogo (cosiddetto "servizio di punta") o due servizi analoghi ("servizi di punta") svolti negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di durata non inferiore al biennio ininterrotto, come segue:

triennio di riferimento: dal 03/2019 al 03/2022		
Opzione 1.	Un contratto affidato unitariamente svolto per un ambito territoriale con un numero di abitanti serviti non inferiore a:	30.000
Opzione 2.	Due contratti, ognuno dei quali affidato unitariamente, svolti per un ambito territoriale con un numero (complessivo per i due contratti) di abitanti serviti non inferiore a:	45.000

2. Per servizio analogo di cui alla presente lettera a), si intende un servizio riconducibile ai codici CPV delle categorie 90.50.XX.XX, 90.51.2X.XX, 90.60.XX.XX e 90.61.XX.XX di cui al Regolamento (CE) 28 novembre 2007, n. 213/2008.

I contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del

bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di contratto iniziato in epoca precedente, o la parte di essi già svolta in caso di contratto non ancora concluso, fermo restando in ogni caso che il biennio ininterrotto valutabile deve essere contenuto all'interno del periodo triennale di riferimento. A tale scopo il concorrente deve dichiarare, per il contratto o i due contratti svolti:

a) la denominazione del committente;
b) la descrizione sommaria del servizio, possibilmente con la classificazione CPV;
c) il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione);
d) il biennio ininterrotto utile computabile nell'ambito del periodo temporale di cui alla lettera c);
e) il numero degli abitanti serviti dal servizio, quale numero medio nel biennio utile;
f) l'operatore economico che ha svolto il servizio.

3. A tale scopo:

a) l'operatore economico deve dichiarare il servizio o la coppia di servizi per i quali ha prestato i "servizi di punta" indicando, per ciascun servizio, le informazioni di dettaglio di cui al secondo paragrafo del capoverso precedente, lettere da a) a f);

c) al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due servizi;

b) il requisito può essere raggiunto anche con un solo servizio se con numero di abitanti adeguato.

6.3.2. Requisiti mediante iscrizione all'ANGA

1. In relazione alla qualificazione dei servizi e della loro entità gli offerenti devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (o l'equivalente in ambito Unione europea) indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza, per le seguenti categorie e classi del d.m. n. 120 del 2014:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, classe C (o superiore), comprese le sottocategorie:
- attività di spazzamento meccanizzato;
- gestione centri di raccolta;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe F (o superiore);
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F (o superiore);

6.3.3. Requisiti mediante attestazione SOA (limitatamente ai lavori nei CCR)

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

1. In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice, gli Offerenti, devono essere in possesso dell'attestazione SOA come indicate al punto 3.0.2, nella categoria OG1 in classifica non inferiore alla III.

6.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 87 del Codice le condizioni attestanti il possesso dei sistemi di garanzia della qualità, sono costituite dalle certificazioni, rilasciate per il settore EA/IAF 24 o 39, o comunque con lo scopo pertinente il servizio oggetto di affidamento, sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
2. È obbligatorio, a pena di esclusione, il possesso di ambedue le seguenti certificazioni:
   a) del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015;
   b) del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015; al possesso di tale certificazione è equiparata a tutti gli effetti la registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n.

1221/2009;

c) il requisito può essere acquisito mediante avvalimento di cui al Capo 7.

3. I requisiti di cui alle lettere a) e b), comma 1, si intendono soddisfatti:

--- nei raggruppamenti temporanei se posseduti dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;

--- nei consorzi di cooperative o di imprese artigiane e nei consorzi stabili, se posseduti direttamente dal consorzio o dalle consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi.

6.3.5. Tecnici controllo qualità, titoli di studio e professionali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento generale non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale specifici se non quelli già indicati nei punti precedenti.

6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 4.3.4, ciascun Operatore economico deve presentare un proprio DGUE, dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 5 che lo riguardano e dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.

6.4.1. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
   a) Il requisito di cui al **punto 6.1 (idoneità professionale**) deve essere posseduto da ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata in relazione alle proprie specificità;
   b) il requisito di cui al **punto 6.2 (Capacità economica e finanziaria)** deve essere posseduto e apportato come segue:
      - **quanto alla lettera a) (referenze bancarie)**, devono riferirsi alla mandataria ed a ogni mandante (almeno una referenza bancaria ciascuna, indipendentemente dal numero di Operatori economici);
      - **quanto alla lettera b) (fatturato generale aziendale)**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
   c) Il requisito di cui al **punto 6.3.1 (Requisiti di capacità tecnica)** può essere posseduto da qualunque operatore economico raggruppato; **tuttavia, il requisito deve essere raggiunto con non più di due contratti** e il singolo contratto non è frazionabili tra più Operatori economici raggruppati;
   d) Il requisito di cui al **punto 6.3.2 (Requisiti mediante iscrizione all'ANGA)** deve essere posseduto da ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata in relazione alle proprie specificità;
   e) Il requisito di cui al **punto 6.3.3 (Requisiti mediante attestazione SOA)** deve essere posseduto dall' Operatore economico raggruppato designato all'esecuzione dei lavori;
   f) **Il requisito di cui al punto 6.3.4 (Sistema di garanzia della qualità)** deve essere posseduto almeno dall'operatore economico mandatario o capogruppo.

6.4.2. Precisazioni in merito ai requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata

1. ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
   - i requisiti di competenza e di professionalità devono essere coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
   - i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
2. ovunque si richiedano all'Operatore economico mandatario i requisiti in misura maggioritaria:
   - non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto bensì la misura che lo stesso intende apportare e utilizzare in gara (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione;
   - non si intende la maggioranza assoluta o superiore alla metà del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;
   - l'Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall'Operatore economico mandatario,

salvaguardando l'obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo;

6.4.3. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto

1. Se più Operatori economici all'interno dell'Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 6.3.2 e al punto 6.3.3, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:
   a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell'ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
   b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 6.4.2 in quanto compatibile.

6.4.4. Operatori economici cooptati

1. Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale.
2. Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; a tali fini:
   a) devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
      --- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
      --- di possedere i requisiti di professionalità, indicando gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
      --- di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente;
   b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
   c) non possono eseguire servizi e attività contrattuali in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto; in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende cumulativo per tutti gli Operatori economici cooptati;
   d) l'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente ma quest'ultimo non può provvedere a sostituirlo.

6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate

1. È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l'avvenuta presentazione dell'Offerta, salvo i casi di cui all'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter; a tal fine:
   a) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori e attività in gara, esclusivamente:
      --- per esigenze organizzative dell'Offerente in Forma aggregata;
      --- per il sopraggiungere, in qualunque momento della procedura, di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
   b in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell'Offerta;
   c) il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell'Offerta.
2. Nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell'Offerente in Forma aggregata, l'Operatore economico recedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale

mandatario o mandante, della stessa Forma aggregata, fatti salvi altri casi ammessi dall'ordinamento giuridico.

6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili

1. I Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili, nonché i loro consorziati indicati per l'esecuzione parziale o totale dell'intervento, individuati ai sensi del punto 4.3.2, comma 1, devono possedere il requisito di iscrizione nei pubblici registri di cui al punto 6.1.1.
2. In deroga all'articolo 47 del Codice dei contratti e in adesione ai principi comunitari di massima partecipazione e di rimozione di ostacoli arbitrari all'autonomia imprenditoriale, alla libertà delle attività economiche e alla non discriminazione degli Operatori economici in base alla loro organizzazione aziendale e di condizione giuridica, per tutti i consorzi di cui al comma 1, i requisiti economico finanziari e tecnico professionali sono posseduti secondo il principio della «cumulo alla rinfusa» fatte salve le condizioni e le eccezione indicate nel seguito.
3. Il requisito economico finanziario di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal Consorzio.
4. Il requisito di cui al punto 6.3.2, deve essere posseduto dal Consorzio Offerente, qualora esegua in proprio i servizi, oppure da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre e che indica quali esecutori dei servizi e delle attività, ai sensi del punto 4.3.2, comma 1, in funzione dei servizi e delle attività assunte dai predetti consorziati.
5. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.1 (requisito di esperienza), fermo restando che deve essere posseduto integralmente, può essere apportato dal consorzio o da uno o due consorziati; deve essere raggiunto con non più di due contratti e il singolo contratto non è frazionabile tra più Operatori economici raggruppati o consorziati.
6. I requisiti di cui al punto 6.3.3, devono essere posseduti dal Consorzio Offerente, qualora esegua in proprio i lavori, oppure dai consorziati indicati per l'esecuzione dei lavori.
7. I requisiti per le certificazioni di qualità, di cui al punto 6.3.4, devono essere possedute dal Consorzio Offerente o dalla consorziata indicata per l'esecuzione dei servizi.
8) Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione non possono indicare a loro volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

7. CAPO 7. AVVALIMENTO

7.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati "ausiliari"), alle condizioni e con le limitazioni di cui al presente Capo 7:
   a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
      --- generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 5;
      --- di idoneità professionale di cui al punto 6.1;
      --- di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2, comma 1, lettera a);
   b) l'avvalimento non è inoltre consentito, ai sensi dell'articolo 89, comma 10, del d.lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti), per i requisiti di capacità tecnica e professionale costituito dall'iscrizione all'ANGA, di cui al punto 6.3.2;
   c) l'avvalimento è ammesso per tutti gli altri requisiti degli Operatori economici Offerenti, compresi:
      --- il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al punto 6.2, comma 1, lettera b;
      --- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.1 e 6.3.3;
      --- il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 6.3.4, comma 2, lettera a) e del sistema di qualità ambientale ISO 14001:2015 o registrazione al sistema EMAS di cui al punto 6.3.4, comma 2, lettera b), ma solo alle condizioni di cui al punto 7.2, comma 2;
   d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico offerente è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
   e) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, o in altri motivi di esclusione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
   f) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
      --- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
      --- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
      --- utilizzare autonomamente in proprio e a favore di altro Operatore economico i requisiti che sono oggetto di avvalimento;
      --- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»), fuori dai casi di cui al punto 7.3, comma 3 oppure comma 4.
2. L'Offerente deve produrre la dichiarazione dei requisiti del quale è carente e le dichiarazioni dell'Operatore economico ausiliario attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e i requisiti di selezione di cui al Capo 6, per quanto di pertinenza dell'ausiliario e, se necessario, una dichiarazione integrativa nei termini indicati al comma 1, lettera d) ove tali informazioni non siano fornite diversamente. Inoltre:
   a) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
   b) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti posseduti e nell'osservanza del Capo 8 del presente Disciplinare;
   c) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell'**Offerta tecnica** di cui al

Capo 15.

3. Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario:
   a) in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione in quanto non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 6 o incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui al Capo 5
   b) se incorre in uno dei motivi non obbligatori di esclusione, diversi da quelli di cui alla lettera a);
   c) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
   d) entro il termine assegnato, l'Operatore economico ausiliario deve presentare, tramite l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al punto 7.1, comma 2, e al punto 7.2;
   e) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, il RUP procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
   f) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al comma 1, lettera f).

7.2. Contratto di avvalimento

1. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:
   a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento generale e, in particolare, deve contenere:
      --- la sua durata, non inferiore al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
      --- il corrispettivo o, in mancanza, l'indicazione dell'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'Operatore economico ausiliario;
      --- l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto di avvalimento;
   b) deve altresì contenere oltre alla specificazione dei requisiti forniti:
      --- la specificazione delle risorse umane e strumentali e dei mezzi, individuati o chiaramente individuabili, messi a disposizione dall'Operatore economico ausiliario;
      --- in caso di solo «avvalimento di garanzia», come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
   c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 13.1, solo se si tratta di mera "dimenticanza" in fase di allegazione all'offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
      --- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
      --- di tale stipula e sottoscrizione sia fornita prova di certezza legale o un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione, documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, (ad esempio: scambio del documento via PEC, marca temporale, registrazione o protocollazione presso un ufficio pubblico, firma digitale, sottoscrizione autenticata ecc.) da fornirsi a cura dell'Offerente;
      --- in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 7.1,

presentate dall'Offerente e dall'Operatore economico ausiliario, la manifestazione di volontà di aver concluso un contratto di avvalimento;

d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se il contratto presenta taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   --- non sia in palese violazione delle previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b);
   --- le condizioni che rimediano ai difetti oggetto di soccorso istruttorio siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa, a cura dell'Offerente, con le modalità di cui alla lettera c).

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 e del sistema di qualità ambientale ISO 14001:2015 o registrazione al sistema EMAS, di cui al punto 7.1, comma 1, lettera c), a pena di esclusione, il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del know how, delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo nonché dell'intero complesso organizzativo aziendale che hanno consentito il conseguimento della certificazione, oggetto di avvalimento. Allo stesso fine, dal contratto deve risultare l'effettiva messa a disposizione delle proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità aziendale e di qualità ambientale. La certificazione o lo scopo oggetto della certificazione oggetto di avvalimento deve avere lo stesso scopo o appartenere allo stesso IAF del requisito richiesto per la partecipazione.
3. Se l'Operatore economico ausiliario appartiene allo stesso gruppo societario dell'Offerente, ai sensi degli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile, tiene luogo del contratto di avvalimento una dichiarazione probatoria attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (cosiddetto «avvalimento infragruppo»: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336 e 27 giugno 2019, n. 4418; Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 52, 22 settembre 2017, n. 4432 e 30 ottobre 2017, n. 4973).
4. Se l'Operatore economico ausiliario partecipa, come mandante o mandatario, allo stesso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o altro tipo di consorzio al quale partecipa anche dall'Operatore economico beneficiario dell'avvalimento, tiene luogo del contratto di avvalimento una dichiarazione, anche riportata nei DGUE dei due Operatori economici, con la quale siano individuati chiaramente i rispettivi ruoli e sia dimostrato che non vi è una indebita duplicazione dei requisiti (ovvero che i requisiti dell'Operatore economico ausiliario «prestati» siano distinti e non concorrano o si sovrappongano ai requisiti utilizzati, ovvero «spesi», dallo stesso Operatore economico come raggruppato o consorziato).
5. Il comma 3 e il comma 4, in deroga parziale al comma 1, sono applicabili a condizione che le pertinenti dichiarazioni richieste, a pena di esclusione:
   a) siano sottoscritte per accettazione dall'Operatore economico beneficiario dell'avvalimento e non si limitino alla dichiarazione unilaterale dell'Operatore economico ausiliario;
   b) abbiano i contenuti sostanziali previsti per il contratto di avvalimento, di cui al comma 1, lettere a) e b) e se del caso, di cui al comma 2.

8. CAPO 8. SUBAPPALTO

8.1. Subappalto facoltativo

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice, l'Offerente indica i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo:
   a) l'offerente deve dichiarare i servizi e le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
   b) non costituiscono subappalto le attività:
      --- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
      --- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
      --- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
      --- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al punto 7.4.4;
   c) restano fermi:
      --- i divieti di cui all'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice;
      --- le responsabilità, le condizioni di cui all'articolo 105, commi da 7 a 18, del Codice;
   d) ai sensi dell'articolo 105, comma 19, del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del cosiddetto subappalto «a cascata»).

9. CAPO 9. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:
   a) deve prevedere un importo garantito di **euro 1.063.107,82 pari al 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara di cui al punto 3.1, comprensivo dei costi per la sicurezza da PSC, costituita, a scelta dell'offerente, da:
      --- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
      --- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel Registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata**;
      --- versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca: Credito Valtellinese – Rovato IBAN: IT93F0521655140000000058277, indicando come causale il CIG della presente gara;
   b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice deve essere integrata o corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; l'impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**
   c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
   d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale o in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'Offerente deve, in alternativa, presentare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
      --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante sottoscrizione con firma digitale di un notaio;
      --- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
   e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il comune di Rovato;
   f) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, così come la presentazione di una garanzia prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 93, comma 3, del Codice o non abilitato ai sensi della stessa norma, è causa di esclusione, senza possibilità rimedio tramite soccorso istruttorio.

g) non è causa di immediata esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria con importo sottostimato per errata applicazione o interpretazione delle riduzioni previste dell'articolo 93, comma 7, del Codice, priva di una o più d'una delle condizioni di cui allo stesso articolo 93, comma 1, quarto periodo, commi 4, 5, 8 e 8-bis.

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. *L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (che non sono tra loro cumulabili):*
   --- *offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;*
   --- *offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.*
2. *L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:*
   --- *del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;*
   --- *del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.*
3. *Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*
4. *Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.*
5. *in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.*
6. *Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:*
   --- *https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html*
   --- *https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/*
   --- *https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf*
   --- *https://www.ivass.it/operatori/imprese/albi/index.html*

10. CAPO 10. SOPRALLUOGO

10.1. Presa visione dei luoghi

1. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Restano fermi per l'Offerente:

a) l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui al punto 5.4.3, comma 1;

b) la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi;

c) ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione della documentazione tecnica attestata dalla Stazione appaltante, ferma restando la possibilità di consultare, scaricare e stampare la predetta documentazione tecnica, reperibile ai sensi del punto al punto 2.1 Resta fermo l'obbligo per l'Offerente, di prendere autonomamente visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

11. CAPO 11.ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

11.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

1. Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previsto dalla legge in favore di ANAC, come segue:
   a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.anticorruzione.it; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
   b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
      --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
      --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";
   c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo
9168508C24	**500,00**

   d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
   e) per gli Operatori economici che non hanno una sede stabile in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
   f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
   a) accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE; se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 13.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
   b) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento, l'Offerente è ammesso solo se il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
   c) il mancato versamento, dopo gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

11.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

La Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e agli Operatori economici non è richiesto il «PASSOE».

12. CAPO 12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

12.1. Presentazione dell'Offerta

1. L'Offerta è presentata con le modalità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di cui al Capo 1; a tale scopo l'Offerta caricata sulla Piattaforma è composta dalle seguenti buste telematiche:
   a) **«Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa»,** la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 14;
   b) **«Busta Tecnica»** o **«Busta B»** o **«Busta dell'Offerta tecnica»**, la busta contenente l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 15;
   c) **«Busta Economica»** o **«Busta C»** o **«Busta dell'Offerta economica»**, la busta contenente la dichiarazione di **Offerta economica** costituita dall'Offerta di prezzo e degli altri documenti integrativi dell'Offerta economica, di cui al Capo 16.
2. La mancata presentazione dell'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara.
3. Ferme restando le condizioni sulla tardività della presentazione e il termine durante il quale l'Offerta è vincolante, prima della scadenza prevista per la presentazione delle Offerte, l'Offerente può ritirare la propria offerta presentata in piattaforma; in tal caso, l'offerta precedentemente inviata è eliminata dal sistema; quindi, non è possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'Operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.
4. É ammessa esclusivamente la sostituzione integrale dell'Offerta già consegnata con altra nuova Offerta, nella forma integrale prevista dal Disciplinare, mentre non sono ammesse integrazioni all'Offerta già inviata o sostituzioni delle singole buste interne o dei singoli documenti a corredo.
5. Nel caso di partecipazione alla procedura in Forma aggregata, l'Operatore economico mandatario utilizza e opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e a presentare l'Offerta e indica tale forma di partecipazione. A tal fine gli Operatori economici mandanti abilitano l'Operatore economico mandatario a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura ed eleggono domicilio presso il domicilio digitale (PEC) eletto dall'Operatore economico mandatario ai sensi del punto 2.3.

12.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
   a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al punto 14.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 14.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
   b) l'eventuale documentazione prodotta:
      --- in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
      --- in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
   c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva o all'articolo 80, comma 3, del Codice

dei contratti, quali quelle relative ai Motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:

--- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;

--- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale:

--- risulta dal certificato di firma digitale;

--- dalla certificazione di cui al punto 6.1.1, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla dichiarazione sostitutiva dello stesso certificato.

2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), delle Premesse, con esclusione di altra firma elettronica non qualificata, avanzata o non avanzata; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.
3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»);
4. Fatto salvo l'obbligo di traduzione nella lingua italiana di cui al punto 2.4.3, gli atti rilasciati da autorità amministrative non necessitano di legalizzazione:
   a) se provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata con la legge 24 aprile 1990, n. 106 del 1990;
   b) se provenienti da altri Paesi, aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, in luogo della legalizzazione, sono sottoposti alla formalità della cosiddetta Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

13. CAPO 13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

13.1. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (nella busta «A») e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:
   a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
   b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
      --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla gara;
      --- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;
      --- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
      --- la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza solo in fase esecutiva, sono sanabili;
   c) non possono essere rimediate o regolarizzate l'esibizione o la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
   d) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili.
2. A completamento dei casi di cui al comma 1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al comma 4, gli Offerenti:
   a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
      --- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
      --- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
      --- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
   b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti ammessi;
   c) che, in caso di Forma aggregata:
      --- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 6.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il

mandatario o capogruppo;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;

d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) che, in caso di avvalimento:

--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;

--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione;

f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un Operatore economico fuori dai casi di cui all'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti.

3. É sempre ammesso il soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al comma 4, delle dichiarazioni e degli adempimenti di cui al Capo 20, comma 3.

4. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza con le modalità di cui al punto 2.2:

a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 13.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:

--- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;

--- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;

--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;

--- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;

d) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio, salvo il caso nel quale la sua mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza o palese sviamento nella richiesta della Stazione appaltante richiedente.

13.2. Soccorso istruttorio informale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 13.1 la Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta

elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;

b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 13.1.

2. In tutti i casi la Stazione appaltante può invitare gli Offerenti, se lo ritenga necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CAPO 14.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)

14.1. Contenuto della Documentazione amministrativa

14.1.1.Domanda di partecipazione

1. Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui a punto 14.2 da parte dell'Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, con la necessaria individuazione degli stessi Offerenti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.

14.1.2.Documentazione richiesta

1. Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 12, è costituita:
   a) dal DGUE di cui al punto 14.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
      --- la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, nonché le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
      --- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione e le dichiarazioni di cui al Capo 5;
      --- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 6;
      --- le eventuali condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 7;
      --- le eventuali condizioni relative al subappalto di cui al Capo 8;
   b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
      --- la garanzia provvisoria di cui al punto 9.1;
      --- l'attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto ad ANAC di cui al punto 11.1;
   c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 14.3.

14.1.3.Imposta di bollo

1. L**'Offerta** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici//00), ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, con riferimento alla domanda di partecipazione o al DGUE oppure a qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione (a prescindere dalle sue dimensioni), mediante una delle seguenti modalità, che deve comunque risultare dalla documentazione:
   a) in modo virtuale, indicando sulla documentazione o su una dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» corredata dagli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
   b) in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo») o tramite il sistema «PagoPA», anche a mezzo carte di debito o di credito, tramite intermediari convenzionati o autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate o mediante versamento con modello F23 o modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «TMK», sezione «Erario», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» e CIG;
   c) acquistando la marca da bollo cartacea, applicandola sulla domanda di partecipazione o sul DGUE oppure su qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione, prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, senza necessità di annullamento;
   d) gli Operatori economici di altri paesi senza rappresentanza in Italia o che non hanno accesso ai sistemi di cui alle lettere a) o b), possono versare l'imposta mediate Bonifico SEPA sul conto corrente di Banca d'Italia, identificato con il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 (BIC/SWIFT:

BITAITRRENT), con il nominativo del debitore, indicando nella causale «Imposta di bollo» e il CIG;

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta; tuttavia, il mancato assolvimento dell'imposta è inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972) salvo che la stessa imposta risulti assolta su un documento inserito nella Busta dell'Offerta tecnica o nella Busta dell'offerta economica aperte prima della conclusione della gara.

14.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 5 e il Capo 6, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato anche negli allegati allo stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:
   a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;
   b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 12.2;
   c) devono riguardare tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cooptati, nonché cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
   d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, elencati al punto 5.2 del Disciplinare, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
   e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione e rilasciata.
2. Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui all'articolo 5, comma 3, delle Premesse, rispettivamente alla lettera c) e alla lettera d):
   a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che con adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione di cui rispettivamente al Capo 5 e al Capo 6;
   b) relativamente ai Motivi di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, elencati al punto 5.1.1 del Disciplinare, in quanto riferiti ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, elencati al punto 5.2, comma 1, del Disciplinare, nonché i Motivi di esclusione aventi natura antimafia di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice di contratti in quanto riferiti ai soggetti elencati al punto 5.2, comma 2, del Disciplinare, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
      --- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
      --- dal legale rappresentante di cui alla lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, che ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
   c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:

--- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), che sottoscrive l'Offerta, singolo, mandatario o mandante;

--- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, oppure cedente o affittante l'azienda nell'anno precedente);

--- ai soggetti di cui più persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, elencati al punto 5.2, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici di cui alla presente lettera c).

3. Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara in quanto:
   a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE:
      --- messo a disposizione dalla Commissione Europea nell'ambito del sistema «E-Certis» di cui all'articolo 61, paragrafo 3, della Direttiva;
      --- nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF;
      --- secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016

      trova applicazione la successiva lettera b);
   b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono largamente incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il presente Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alla lettera a);
   c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;
   d) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.
2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:
   a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;
   b) atti formali di contestazione:
      --- di addebiti di imposte o contributi, corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;
      --- di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;

d) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:

--- autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;

--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;

--- relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;

e) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:

--- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri privati coinvolti:

a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse, dell'organizzazione e dei sistemi che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);

c) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;

d) atti e provvedimenti:

--- di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;

--- di self cleaning e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 57, paragrafo 6, primo e secondo comma, della Direttiva;

d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione;

e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al punto 5.2 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 5 o ai criteri di selezione di cui al Capo 6 del Disciplinare di gara;

g) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

14.4. Documentazione degli Operatori economici

1. In fase di gara, ai fini della partecipazione e dell'ammissione, gli Operatori economici, in qualunque forma coinvolti (Offerenti singoli o in Forma aggregata, ausiliari, cooptati, cedenti o affittanti l'azienda, possono presentare solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 in luogo della documentazione originale relativa ai Motivi di esclusione di cui al Capo 5 e dei requisiti di selezione di cui al Capo 6, finalizzate e con i contenuti oggetto di successivi accertamenti, verifiche e comprove di cui al comma 2. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia devono presentare le dichiarazioni con i contenuti oggetto delle modalità di comprova di cui al comma 3.
2. Ai fini degli accertamenti d'ufficio sull'effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni dichiarate come al comma 1, si applica l'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, mediante il sistema AVCPass di cui al punto 11.2. Nei casi in cui l'accertamento non sia possibile tramite tale sistema o nei casi di mancato ricorso a tale sistema, così come in tutti i casi non sia oggettivamente possibile l'accertamento d'ufficio, la Stazione appaltante richiede espressamente all'Operatore economico la documentazione a comprova della relativa dichiarazione.
3. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia, possono presentare certificati e prove documentali introdotte nel registro on-line «e-Certis» di cui all'articolo 61 della Direttiva e all'articolo 88 del Codice dei contratti. Allo stesso registro fa riferimento la Stazione appaltante per l'accertamento dei requisiti.
4. Per la documentazione richiesta e non presente nel registro «e-Certis» o in mancanza di aggiornamento dello stesso registro, la Stazione appaltante si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo anche alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente:
   a) una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
   b) se negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
   c) la dichiarazione di cui alla lettera b) è ammessa anche per l'Operatore economico che ha la sede in uno stato non appartenente all'Unione ma che ha aderito all'Accordo internazionale sugli appalti pubblici.
5. Il registro «e-Certis» è uno strumento di riferimento, non un servizio di consulenza legale, la sua affidabilità dipende dalle informazioni fornite dai diversi organismi che si occupano di appalti pubblici in tutti gli Stati membri e dall'aggiornamento regolare di tali informazioni. Si tratta di uno strumento di informazione destinato ad aiutare gli Operatori economici e le Stazioni appaltanti a individuare e riconoscere i certificati e gli attestati richiesti più comunemente nel contesto di procedure di appalto. Di conseguenza:
   a) tale sistema non può garantire che le informazioni risultanti da una interrogazione vengano riconosciute come valide dalla Stazione appaltante;
   b) in caso di dubbio o carenza delle informazioni del registro, la Stazione appaltante può ricorrere a quanto previsto al comma 4.
6. Il possesso delle certificazioni richieste quali requisiti di ammissione di cui al punto 6.3.4 è accertato d'ufficio presso la banca dati di ACCREDIA o, per gli Operatori economici non aventi sede in Italie e non presenti in tale banca dati, con le modalità di cui al comma 4.

15. CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA (Busta «B»)

1. La busta telematica dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto 15.1 e di cui al punto 17.1, da tenere in considerazione nella fase di redazione; deve essere redatta in modo da far comprendere immediatamente gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto alla proposta a base di gara; l'Offerta tecnica, predisposta tenendo conto della proposta a base di gara e dei relativi allegati, deve essere redatta in modo adeguato e completo.

15.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

1. Elemento 1: Organizzazione complessiva dei servizi

È costituito da una relazione, integrata da documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall'Offerente, eventualmente correda da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente descrive le condizioni migliorative, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:

a) Alle risorse minime da utilizzare così come individuate nel CSA e più in generale nella documentazione posta a base di gara (in termini di ore/uomo di personale e più in generale di macchinari ed attrezzature); in relazione all'organizzazione/gestione della raccolta domiciliata del porta a porta presso le utenze domestiche;

b) per raggiungere un miglioramento degli obiettivi di recupero, riduzione dei rifiuti, minimizzazione della produzione di rifiuti ingombranti e relativa gestione; nonché al piano di monitoraggio e controllo dei servizi.

c) Alle risorse minime da utilizzare così come individuate nel CSA e più in generale nella documentazione posta a base di gara (in termini di ore/uomo di personale e più in generale di macchinari ed attrezzature); in relazione all'organizzazione/gestione della raccolta domiciliata del porta a porta presso le utenze non domestiche;

d) eventuale progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della cd. clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), specificando le modalità per semplificare e rendere più celere il monitoraggio da parte della DEC durante l'esecuzione del contratto.

2. Elemento 2: Gestione dei centri di raccolta comunali

È costituito da una relazione, integrata da documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall'Offerente, eventualmente correda da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente descrive le condizioni migliorative, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:

a) all'organizzazione, all'accoglienza, all'informazione, alle modalità di corretta differenziazione dei rifiuti, nonché all'assistenza agli utenti (modalità di identificazione e di registrazione degli utenti che consentano la costituzione di un archivio elettronico dei conferenti, pesatura dei conferimenti, qualità delle informazioni sotto il profilo grafico, chiarezza e visibilità della segnaletica, ecc), compresa eventualmente alla possibilità di attivare nuove iniziative per la gestione dei rifiuti conferiti;

b) le modalità di interazione e collaborazione con il comune e con persone terze coinvolte nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle società, associazioni o fondazioni locali che garantiscono e gestiscono il "Centro o banco del Riuso" convenzionato con i singoli comuni, al fine di facilitare l'intercettazione per la successiva distribuzione dei beni usati "salvandoli" dal flusso dei rifiuti urbani;

3. Elemento 3: Qualità ambientale dei veicoli impiegati

È costituito da una relazione descrittiva relativa alla tipologia, numero e caratteristiche degli automezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, con caratteristiche che vadano a migliorare quelli indicati nel CSA (intesi come numero, prestazioni, minori consumi ed emissioni, ecc) e più in generale nella documentazione posta a base di gara. Nell'offerta tecnica dovranno essere allegati i depliants descrittivi, con le schede tecniche del costruttore degli automezzi che l'operatore intende realizzare e una scheda riepilogativa del numero delle forniture, dei mezzi e di ogni altra attrezzatura indicata che illustri quanto offerto, analogamente a un capitolato descrittivo e prestazionale, con evidenza delle caratteristiche e le specifiche di prodotto e le relative prestazioni.

4. Elemento 4: Organizzazione dei servizi di spazzamento

È costituito da una relazione, eventualmente correda da certificazioni, dove l'Offerente descrive le condizioni migliorative, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare all'organizzazione dei servizi di spazzamento, in relazione alla metodologia utilizzata, all'accuratezza delle operazioni ed all'efficacia degli automezzi e attrezzature impiegate; il tutto tenendo conto della possibilità di predisporre un autonomo piano dello spazzamento che, ampliando il perimetro attualmente servito, migliori il servizio esistente sotto il profilo del numero dei passaggi e della possibilità di estendere le operazioni di lavaggi a marciapiedi ed aree pedonali.

5. Elemento 5: Campagne di comunicazione e di informazione

È costituito da una relazione, integrata da documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall'Offerente, eventualmente correda da certificazioni, dove l'Offerente descrive le condizioni migliorative, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare, per raggiungere un miglioramento del servizio mediante campagne di sensibilizzazione degli utenti (intesi anche come studenti delle scuole comunali), specificando le modalità di svolgimento, diffusione ed estensione delle campagne informative; estensione, completezza e **funzionalità** degli strumenti di comunicazione **e di interazione tra gli utenti e l'Ente** (opuscoli, siti web, APP, ecc.). Le campagne proposte, **anche mediante l'utilizzo di modalità innovative,** devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico e devono svilupparsi lungo l'intero arco di tempo della durata del contratto di servizio, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati.

6. Elemento 6: Altri servizi migliorativi

È costituito da una relazione, integrata da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall'Offerente, eventualmente corredata da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente descrive le condizioni migliorative, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:

a) alle modalità di organizzazione del sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione degli abbandoni, con l'obiettivo di ridurli ed individuare i trasgressori, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;
b) alla gestione dei Centri di Raccolta mediante accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorare la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità ed operatività del centro di raccolta, anche in relazione all'eventuale potenziamento della presenza del doppio operatore;
c) al miglioramento del ciclo della plastica in PET, anche in relazione all'eventuale fornitura di macchina eco-compattatrice finalizzata alla raccolta e riciclo delle bottiglie di plastica in PET, ovvero altre iniziative che l'offerente ritenga pertinenti.

d) alle modalità per incentivare e coinvolgere i propri operatori nell'attività di sensibilizzazione degli utenti, anche al fine di un miglioramento della percentuale di premialità, da riconoscere ai propri operatori, rispetto ai minimi previsti nel CSA, attraverso uno specifico monitoraggio dei risultati ottenuti sia per i servizi di raccolta che di spazzamento.

15.2. Formalità dell'Offerta tecnica

1. La forma dell'**Offerta tecnica** è disciplinata come segue:
   a) costituita prioritariamente da relazioni scritte, che facoltativamente possono essere corredate dagli elaborati grafici che l'Offerente ritenga necessari per illustrare quanto proposto; la relativa documentazione è contenuta nei seguenti limiti indicativi:
      --- le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle, eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure 8 (otto) schede formato A4, ovvero formati intermedi, anche misti, analoghi per dimensione e superficie occupata complessiva;
      --- il numero massimo delle schede e delle cartelle può essere distribuito tra i predetti elementi secondo la sensibilità dell'Offerente; tale numero non è vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica** e il suo superamento non comporta l'oscuramento o l'omissione delle schede o cartelle eccedenti;
   b) il numero delle schede e delle cartelle ancorché non vincolante, costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, il superamento del numero massimo non costituisce di per sé causa di esclusione ma è valutato negativamente in quanto, seppure sia riconosciuta all'Offerente una autonomia nelle descrizioni, può costituire indice di scarsa sinteticità del contenuto illustrato il quale, deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo **con sinteticità**, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'**Offerta tecnica**; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità incide sulle valutazioni ai sensi del punto 17.1.6, lettera c);
   c) per "cartelle" si intendono le singole facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti; le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, tabelle, calcoli e altre forme di espressione tecnica e intellettuale; al numero delle cartelle non concorrono le copertine, gli eventuali sommari, le eventuali copie di certificazioni rilasciate da organismi terzi, i curriculum sintetici dei professionisti dichiarati in quanto coinvolti nell'espletamento dei servizi in affidamento;
   d) le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse devono prevedere la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e, preferibilmente, dei sub-elementi di cui al punto 17.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub-elementi;
   e) ciascun file contenente gli elaborati grafici o le relazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dall'Offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia per immagine dell'originale, all'interno del file di riferimento.

15.3. Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica

1. L'Offerta tecnica deve illustrare e dare conto dei miglioramenti, rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara. All'Offerta tecnica si applicano le seguenti condizioni:
   a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, l'**Offerta tecnica**, può prevedere miglioramenti alla proposta posta a base di gara, esclusivamente a condizione che non ne comportino un sostanziale stravolgimento, tale da configurarsi come *aliud pro alio* e in ogni caso:
      --- che non comportino un peggioramento, una diminuzione o un affievolimento delle prestazioni o dei risultati conseguiti o conseguibili con le prestazioni previste a base di gara;
      --- nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente punto 15.3;
   b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:
      --- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure palesemente incompatibili con quest'ultima;
      --- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile ai servizi oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
      --- prevedono quantità e qualità dei materiali, delle lavorazioni e delle attività, inferiori a quelli presenti nella proposta posta a base di gara, salvo che ne garantiscano le medesime prestazioni oppure prestazioni migliori, particolarmente per quanto attiene il contenimento degli elementi inquinanti del suolo e delle acque;
   c) l'**Offerta Tecnica** non può, a pena di esclusione:
      --- contenere alcuna informazione, elemento o altra indicazione che possa rendere palese la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 16;
      --- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
      --- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
      --- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza interpolazioni e senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice.
2. Se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni. Fermo restando quanto previsto al punto 24.3, comma 2, se la condizione riguarda più aspetti devono essere individuate:
   a) le specifiche pagine, paragrafi, capoversi o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale;
   b) l'individuazione dell'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.).
3. All'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.2.

16. CAPO 16.CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)

16.1. Offerta di prezzo

1. L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi riportati nella tabella di cui al Capo 3, lettera a), terza colonna, ovvero all'importo dei servizi e forniture soggetti a ribasso, con le modalità e alle condizioni che seguono:
   a) il ribasso è indicato compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica;
   b) il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere e, in ogni caso, con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
   c) ai fini contrattuali il ribasso è unico e si applica agli importi posti a base di gara e **si estende all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara (allegato 1 dei D.T.P.);**

e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del DUVRI riportati nella tabella di cui al punto **al Capo 3, lettera a) quarta colonna;** ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;

2. L'offerta deve essere sottoscritta:
   a) dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 12.2;
   b) **limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, la sottoscrizione di cui alla lettera a), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
3. **A pena di esclusione** l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
   a) oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del DUVRI di cui al punto 3.1, comma 1, lettera a) numero 2);
   b) costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).

17. CAPO 17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.

Macroelementi	riferimenti		**pesi**
	esposizione	valutazione	
Offerta tecnica	Capo 16	Punto 18.2	**70**
Offerta economica: ribasso del prezzo	Capo 17	Punto 18.3	**30**
	Totale		**100**

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. Gli elementi di valutazione:
   a) sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:

n.	**Elementi (e sub-elementi)**		**W**	
			sub-pesi	**pesi**
1.	**Organizzazione complessiva dei servizi**			**20**
	1.a	Miglioramento organizzazione e svolgimento servizi raccolta UD	5	
	1.b	Miglioramento obiettivi di recupero, monitoraggi e controllo	7	
	1.c	Miglioramento organizzazione e svolgimento servizi raccolta UND	5	
	1.d	progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della cd. clausola sociale	3	
2.	**Gestione dei centri di raccolta comunali**			**15**
	2.a	Miglioramento gestione e potenziamento servizi	10	
	2.b	Modalità di interazione con operatori terzi	5	
3.	**Qualità ambientale dei veicoli impiegati**			**5**
4.	**Organizzazione dei servizi di spazzamento**			**10**
5.	**Campagne di comunicazione e di informazione**			**5**
6.	**Altri servizi migliorativi**			**15**
	6.a	Servizi di vigilanza e controllo	8	
	6.b	Potenziamento centri di raccolta	2	
	6.c	Riciclo bottiglie plastica	3	
	6.d	modalità per incentivare e coinvolgere i propri operatori nell'attività di sensibilizzazione	2	
		SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica		**70**

   b) la valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, suddivisi in sub-elementi, elencati al punto 17.1, lettera a), in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 15, ed è basata sui criteri descritti nel seguito;

17.1.1.Specificazione dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.

1. **Elemento 1: Organizzazione complessiva dei servizi**

   sub. a) le maggiori risorse, da intendersi come ore/uomo di personale e più in generale di macchinari ed attrezzature, nonché di sistemi complessi di attuazione di dette iniziative, in relazione all'organizzazione/gestione della raccolta domiciliata del porta a porta presso le utenze domestiche;

   sub. b) le migliori iniziative atte a garantire un miglioramento degli obiettivi di recupero, riduzione dei rifiuti, minimizzazione della produzione di rifiuti ingombranti e relativa gestione, nonché la miglior proposta atta a migliorare il piano di monitoraggi e controllo dei servizi;

   sub. c) le maggiori risorse, da intendersi come ore/uomo di personale e più in generale di macchinari ed attrezzature, nonché di sistemi complessi di attuazione di dette iniziative, in relazione all'organizzazione/gestione della raccolta domiciliata del porta a porta presso le utenze non domestiche;

   sub. d) progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della cd. clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), specificando le modalità per semplificare e rendere più celere il monitoraggio da parte della DEC durante l'esecuzione del contratto;

2. **Elemento 2: Gestione dei centri di raccolta comunali**

   sub. a) proposte di miglioramento dell'organizzazione, dell'accoglienza, dell'informazione, delle modalità di corretta differenziazione dei rifiuti, nonché dell'assistenza agli utenti (modalità di identificazione e di registrazione degli utenti che consentano la costituzione di un archivio elettronico dei conferenti, pesatura dei conferimenti, qualità delle informazioni sotto il profilo grafico, chiarezza e visibilità della segnaletica, ecc), autonomamente progettate dal concorrente, finalizzate ad una globale migliore fruizione dei centri di raccolta comunali, individuazione di nuove iniziative per la gestione dei rifiuti conferiti (per esempio il Centro di Riuso o iniziative similari);

   sub. b) le modalità di interazione e collaborazione con il comune e con persone terze coinvolte nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle con società, associazioni o fondazioni locali che garantiscono e gestiscono il "Centro o banco del Riuso" convenziona con i singoli comuni, al fine di facilitare l'intercettazione per la successiva distribuzione dei beni usati "salvandoli" dal flusso dei rifiuti urbani;

3. **Elemento 3: Qualità ambientale dei veicoli impiegati**

   I maggiori miglioramenti proposti in relazione al parco veicoli indicati nel CSA (intesi come numero, prestazioni, minori consumi ed emissioni, ecc) e più in generale nella documentazione posta a base di gara, sotto il profilo delle minori emissioni di gas inquinanti; del contenimento dei consumi e della minore rumorosità;

4. **Elemento 4: Organizzazione dei servizi di spazzamento**

   Il migliore e maggiormente performante miglioramento dei servizi di spazzamento, in relazione alle metodologie utilizzate, all'accuratezza delle operazioni ed all'efficacia degli automezzi e attrezzature impiegate; nonché alla predisposizione di un autonomo piano dello spazzamento (inteso anche come operazioni preliminari, segnaletica e informazione alla cittadinanza) che, ampliando il perimetro attualmente servito, migliori il servizio in progetto sotto il profilo del numero dei passaggi e della possibilità di estendere le operazioni di lavaggio a marciapiedi ed aree pedonali.

5. **Elemento n. 5: Campagne di comunicazione e di informazione**

   Le migliori campagne di sensibilizzazione degli utenti (intesi anche come studenti delle scuole comunali), con le più innovative modalità di svolgimento e diffusione; estensione, completezza e **funzionalità** degli strumenti di comunicazione **e di interazione tra gli utenti e l'Ente**

(opuscoli, siti web, APP, ecc.). Le campagne proposte, **anche mediante l'utilizzo di modalità innovative**, orientate alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero), attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico; qualora le offerte prevedano l'apporto di esperti esterni ai singoli operatori economici, in relazione alle attività di comunicazione, gli stessi potranno essere valutati per mezzo della presentazione dei rispettivi curriculum sia personali che societari;

6. **Elemento 6: Altri servizi migliorativi**

sub. a) il migliore livello quali-quantitativo delle misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti (es. fototrappole, videosorveglianza, presenza di personale dedicato) e l'adeguatezza complessiva ed efficacia delle misure di intervento per rimozione discariche abusive;

sub. b) proposte di gestione del Centro di Raccolta mediante accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorare la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità ed operatività del centro di raccolta, compreso l'eventuale potenziamento della presenza del doppio operatore;

sub. c) la miglior soluzione relativa al miglioramento del ciclo della plastica in PET, finalizzata alla raccolta e riciclo delle bottiglie di plastica in PET (quali per esempio la fornitura di fornitura di macchina eco-compattatrice, ecc.);

sub. d) alle modalità per incentivare e coinvolgere i propri operatori nell'attività di sensibilizzazione degli utenti, anche al fine di un miglioramento della percentuale di premialità, da riconoscere ai propri operatori, rispetto ai minimi previsti nel CSA, attraverso uno specifico monitoraggio dei risultati ottenuti sia per i servizi di raccolta che di spazzamento.

17.1.2.Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

1. I criteri di cui al punto 17.1.1, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:
   a) la valutazione tende a previlegiare le **Offerte tecniche**:
      --- maggiormente significative sotto i diversi profili;
      --- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
      --- maggiormente connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti;
      --- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell'**Offerta tecnica**;
   b) nell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
      --- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze e degli impegni dell'Offerente;
      --- sono estranei agli elementi o ai sub-elementi di cui al punto 17.1, comma 1, lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;
      --- sono la mera riproduzione della disciplina tecnica prevista dal progetto definitivo a base di gara o che non apportano alcun contributo di miglioramento rispetto a quest'ultima;
   c) nella valutazione sono previlegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un rapporto ottimale tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5123; conformi: T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 21 dicembre 2016, n. 1055; T.A.R. Campania, Salerno, 26 ottobre 2017, n. 1546, non appellate; Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967), nel senso che:
      --- influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza o la cui mole sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
      --- al contrario, la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente suscettibili di ponderazione e

consapevolezza.

17.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

1. L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
   a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del **«confronto a coppie»** di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:

Offerenti	A	B	C	D	E	F	N-1	N
	A							
		B						
			C					
				D				
					E			
						F		
							N-1	

   b) il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:
      --- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
      --- 5 in caso di preferenza grande,
      --- 4 in caso di preferenza media,
      --- 3 in caso di preferenza piccola,
      --- 2 in caso di preferenza minima;
      --- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
      --- nel caso in cui un offerente abbia omesso un elemento di valutazione, oppure un sub-elemento di valutazione per gli elementi suddivisi in sub-elementi, ovvero l'elemento o il sub-elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera **Offerta tecnica** ai sensi del punto 15.3, tale sub-elemento non è valorizzato e all'elemento o al sub-elemento dell'offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);
   c) in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2, in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro) al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, a ciascun elemento o a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	*Esempio di valori*	*Criterio di giudizio della proposta / miglioramento*
Eccellente	**1,0**	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	**0,8**	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	**0,6**	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	**0,4**	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	**0,2**	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	**0,0**	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è individuato un coefficiente costituito dalla la somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento o dall'elemento non suddiviso in sub-elementi;

2. A ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione e per ciascun elemento non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui al comma 1, lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 17.1, secondo la formula:

dove:	**$C(a)_i$ = peso x (P_i / P_{max})**
$C(a)_i$	è il punteggio relativo al sub-elemento (i) in esame;
P_i	è la media (o la somma) dei punteggi attribuiti dai commissari del sub-elemento o all'elemento non suddiviso in sub-elementi in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento non suddiviso in sub-elementi, tra tutte le offerte;
peso	è il peso nella misura massima previsto e attribuibile al sub-elemento o all'elemento non suddiviso in sub-elementi in esame;

a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;

b) se in relazione a un elemento, suddiviso in sub-elementi nessuna offerta ottiene come punteggio il valore del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 17.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

3. All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al comma 2, lettera b); in ogni caso:

a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta tecnica (ovvero 70)**, è effettuata una nuova riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla necessità di ottenere un'**Offerta tecnica** di pregio e apprezzabilmente significativa; in tal caso:
   --- è assegnato il peso totale dell'**Offerta tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta tecnica;**
   --- la predetta riparametrazione di secondo livello **segue l'individuazione** della soglia di sbarramento di cui alla successiva lettera b);
   --- la predetta riparametrazione di secondo livello **segue l'individuazione** della soglia di anomalia di cui al punto 17.4, comma 2;

b) è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'**Offerta tecnica, pari a 40 punti**; pertanto saranno individuati gli Offerenti la cui **Offerta tecnica**, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al precedente comma 2, lettera b, non abbia raggiunto il punteggio di **40 (quaranta)**; tali Offerenti saranno comunicati al RUP che procederà alla loro esclusione, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice; nello stesso caso non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti Offerenti, la quale sarà accantonata e aperta ai soli fini della verifica della

«prova di resistenza» in caso di contenzioso amministrativo.

17.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica

1. L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al Capo **3, lettera a), terza colonna**:

a) espresso con le modalità di cui al punto 16.1;

b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

--- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

--- nel calcolo il rapporto tra il ribasso offerto e il ribasso massimo è rettificato utilizzando come **parametro correttivo «X» nella misura di 0,85;**

--- il punteggio è attribuito applicando la seguente formula bilineare:

dove	**per Ri <= Rmed**	**Pi = 30 X 0,85 x Ri / R med**
	per Ri > Rmed	**Pi = 30 x [0,85 + (1,00 - 0,85) x (Ri – Rmed) / (Rmax – Rmed)**
Pi	è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 30 (trenta);	
30	è il peso previsto per l'elemento prezzo al Capo 18;	
Ri	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
Rmax	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte;	
Rmed	è il ribasso medio dei ribassi di tutte le offerte.	

17.4. Attribuzione dei punteggi totali e formazione della graduatoria

1. Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 17.2, comma 3 e il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 17.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria. Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.

2. Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

--- un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.2.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo **(nel caso di specie pari o superiore a 24 (ventiquattro) su un totale di 100;**

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti gli elementi diversi dal prezzo **(nel caso di specie pari o superiore a 56 (cinquantasei) su un totale di 100;**

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:

--- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al Capo 22;

--- è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse.

18. CAPO 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice:
   a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
   b) è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 17.2; le Offerte economiche di cui al punto 17.3 e la formazione della graduatoria di cui al punto 17.4, trattandosi di operazioni meramente aritmetiche e vincolate, senza apprezzamenti tecnici, possono essere devolute al RUP anche senza la presenza della Commissione giudicatrice;
   c) dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 17.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata dal curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice;
2. in deroga a quanto previsto ai punti 17.1 e 17.2, la Commissione giudicatrice può essere omessa e non si procede alla relativa nomina, in presenza di una sola offerta ammessa, in ragione della impossibilità di procedere a confronti competitivi e all'assenza di controinteressati; in tal caso, qualora il RUP sia oggettivamente competente per materia, anche con l'ausilio dei progettisti o di altro personale specifico competente per materia, questi potranno limitarsi a valutare se l'Offerta tecnica sia ammissibile, nel senso di non incompatibile con le condizioni già poste a base di gara o peggiorativa delle stesse. In tal caso:
   a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
   b) l'eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti.

19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
   a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica, preferibilmente attraverso la Piattaforma telematica o altri strumenti telematici (il tutto in relazione agli sviluppi dell'emergenza epidemiologica),** ad eccezione di quanto previsto nel seguito;
   b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara deve disconnettere i soggetti collegati diversi dai componenti dello stesso seggio di gara se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
      --- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice e alle condizioni che coinvolgono gli aspetti della riservatezza;
      --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
      --- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione;
   c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
      --- l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 13;
      --- le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sull'**Offerta tecnica** di cui al Capo 17;
      --- l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;
   d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
   e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.3;
   f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a), possono presenziare fisicamente i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i procuratori o i delegati degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultante dalla documentazione amministrativa presentata, in numero non superiore a 1 (uno) persone fisiche per ogni Offerente;
   g) le operazioni di gara si possono svolgere anche senza la presenza fisica degli Offerenti in quanto la gara è indetta e svolta in forma telematica, idonea a fornire certezza sull'identità degli Offerenti e ad assicurare l'immodificabilità della documentazione e delle offerte, consentendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file presentati; tali caratteristiche sono idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità predicate da una giurisprudenza univoca e costante, anche in considerazione dell'abrogazione dell'articolo 120 del Regolamento generale.
2. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) delle premesse o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.3, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il seggio di gara provvede a verificare la correttezza della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:
   a) la cui offerta:
      --- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
      --- non consente l'individuazione degli Offerenti;
      --- non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
   b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 4.2, se rilevato direttamente in fase di apertura della gara.

20. CAPO 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 14, in relazione ai Motivi di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Disciplinare di gara.
2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
   a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 12.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
   b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
      --- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 13, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
      --- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
   c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
      --- Motivi di esclusione di cui al Capo 5, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
      --- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
      --- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
      --- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
      --- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
   e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
   f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 7.2, commi 1, 3 e 4;
   g) non hanno presentato alcuna garanzia provvisoria o hanno presentato una garanzia provvisoria prestata da un garante diverso da quelli abilitati come previsto al Capo 9, comma 1, lettera a);
   h) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata efficacemente secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 10, quale adempimento obbligatorio non suscettibile di soccorso istruttorio per ragioni di successione logica e non surrogabile dalla dichiarazione di cui al comma 3, lettera a).
3. Fatto salvo l'esperimento di soccorso istruttorio di cui al Capo 13, sono esclusi gli Offerenti che:
   a) non hanno presentato la dichiarazione di aver preso visione integrale dei luoghi e dei documenti ai sensi del punto 5.4.3, comma 1;

b) non hanno dichiarato di accettare e impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità ai sensi del punto 5.4.3, comma 2;

d) non hanno effettuato il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio secondo quanto previsto al punto 11.1, comma 2.

4. Sono infine esclusi gli Offerenti:
   a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 13.1;
   b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
   c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
   d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
      --- risultano falsi o mendaci;
      --- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare di gara;
      --- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.
5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
   a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
   b) ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
   c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

21. CAPO 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni oppure con differimento ad altra data e ora, di cui al punto 19.1, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:
   a) la Commissione giudicatrice di cui al Capo 18:
      --- procede, in **seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
      --- dichiara chiusa la seduta pubblica.
   b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice:
   a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 15, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 17.1 e 17.2;
   b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
   c) sono escluse le offerte:
      --- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
      --- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 15.3, oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
      --- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
      --- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
   a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
   b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 17.2, comma 3 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
   c) in deroga a quanto previsto ai punti 17.1 e 17.2, se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina semplificata di cui al Capo 18, comma 2, lettera b).

21.2. Apertura delle Offerte economiche

1. La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1, comma 3, relativo alle sole Offerte tecniche; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:
   a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
   b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
   c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
   d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
   e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
   a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 16.1, comma 2;
   b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al punto 16.1, comma 1, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta:
   c) che non sono corredate dalle indicazioni sul costo della manodopera e sui costi per la sicurezza di cui al punto 16.1, comma 3.
3. Sono altresì escluse le offerte:
   a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
   b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
   c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22. CAPO 22. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

22.1. Disciplina della verifica

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 17.4, comma 2, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
   a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
   b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
   c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 19 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
   d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
   e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
   f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
   g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);
   h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;
   i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già in atti.
2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:
   a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 17.4, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
   b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 17.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
   c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
   d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
   e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

1. Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:
   a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
   b) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 15, come presentata dall'Offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica.**
   c) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto al punto 24.3, devono essere redatte e presentate con i contenuti di cui al punto 15.2.
2. Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:
   a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
      --- l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
      --- le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
      --- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
      --- l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice dei contratti;
   b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
      --- coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento oppure del DUVRI nei servizi, per i quali non è ammessa alcuna riduzione;
      --- basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
      --- contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
   c) non sono ammesse le giustificazioni basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se:
      --- le condizioni praticate al subappaltatore sono inferiori agli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto oppure al trattamento economico e normativo che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
      --- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono ribassati rispetto ai costi previsti nel contratto d'appalto;
   d) non sono infine ammesse se:

--- non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
--- in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
--- in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

3. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, con riferimento al costo del personale:
   a) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
   b) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
   c) anche qualora coerenti con le condizioni del comma 2, lettera c), non sono altresì ammesse:
      --- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
      --- non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al comma 2, lettera c);
4. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
   a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
   b) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
   c) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
      --- direzione dell'Operatore economico;
      --- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
      --- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
      --- imposte e tasse;
      --- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
      --- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
      --- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
   d) a un ragionevole utile d'impresa.

23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1.Adempimenti preliminari

1. Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:
   a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e, all'esito positivo di tale verifica, provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
   b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, fatto salvo quanto previsto al punto 23.1.2 in materia di aggiudicazione;
   c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86 del medesimo Codice dei contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice dei contratti;
   d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
   e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità di cui alle lettere c) e d) effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
2. in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante.
3. In ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 57, paragrafo 5, della Direttiva, ovvero dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei Motivi di esclusione e, in caso di verifica negativa:
   a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
   b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
   c) procede alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera g) e all'escussione della garanzia provvisoria di cui al Capo 9.

23.1.2.Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
   a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
   b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice dei contratti, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei Motivi di esclusione di cui al Capo 5, del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 6 e della veridicità delle dichiarazioni presentate a tale scopo, in relazione all'aggiudicatario;

c) può essere negata, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice dei contratti.

2. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel progetto definitivo da redigere e approvare e nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'**Offerta tecnica**;

c) i vincoli contrattuali di natura economica, con particolare riferimento al corrispettivo, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica**, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni derivati dall'Offerta economica sono insensibili e non possono essere in alcun modo incrementati in presenza dei maggiori oneri che l'aggiudicatario sostiene o deve sostenere per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**, anche con riferimento alle maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle definite nel calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

a) non può essere stipulato prima:
   --- che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
   --- dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 24.1.2, lettera d);
   --- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, oppure dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge n. 120 del 2020, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;

c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione, a fornire

tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; in particolare:

a) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
b) a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi, ai sensi del punto 23.2.3;
c) a costituire e depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 23.2.4, come previsto dal Capo II, punto 4.1, delle Linee guida n. 1;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
e) a sottoscrivere, ove previsto e se non ancora sottoscritto, il documento di cui al punto 24.2;
f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al presente punto in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicatario e la sua sostituzione; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione, nonché la segnalazione ad ANAC.

23.2.3. Assicurazione professionale

L'aggiudicatario deve essere munito della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, **specifica per le attività oggetto del contratto da affidare**, stipulata autonomamente oppure in appendice o ad integrazione della polizza assicurativa già posseduta, alle seguenti condizioni:

a) deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività di competenza, compresa la copertura dei rischi di cui all'articolo 106, commi 8, 9 e 10, del Codice, ovvero derivanti da qualsiasi fatto commesso od omesso nell'esecuzione, che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato, per un importo assicurato non inferiore a euro 5.000.000,00;
b) deve essere valida ed efficace dalla data del verbale di consegna fino all'approvazione del collaudo;
c) non concorrono utilmente al raggiungimento dell'importo assicurato di cui alla lettera a), gli importi oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
d) in caso di Offerente in Forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla Forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei dipendenti e collaboratori dell'aggiudicatario; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici in Forma aggregata solo se dalle polizze risulti il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;
e) in caso di esercizio delle opzioni di cui al punto 4.2, l'assicurazione deve essere integrata, se non già previsto, con la copertura dei medesimi rischi relativi ai servizi opzionali.

23.2.4. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, la garanzia definitiva è costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, deve recare le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Inoltre:

a) deve prevedere:
   --- un importo iniziale garantito **pari al 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale con riferimento ai servizi di cui al punto 3.1;
   --- deve essere integrata per un ulteriore importo, rapportato e adeguato all'importo contrattuale dell'opzione di cui al punto 3.2, in caso di esercizio della stessa, prima della sua formalizzazione, pena la preclusione all'esercizio della predetta opzione;
   --- deve essere valida ed efficace fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle stesse, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto;
b) gli importi di cui alla lettera a) sono incrementati in funzione dell'entità del ribasso sul prezzo superiore al 10% (dieci per cento) ai sensi dell'articolo 103, comma 1, terzo periodo, del Codice, e sono poi ridotti nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice; **in caso di Forma aggregata:**
   --- la garanzia è costituita dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti della Forma aggregata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice;
   --- le condizioni per la riduzione devono ricorrere per tutti gli Operatori economici che compongono la Forma aggregata;
c) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del Codice;
d) trova applicazione lo schema tipo 1.2 allegato del d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, nei limiti della sua compatibilità con il presente Documento;
e) deve essere presentata in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione con firma digitale, deve essere presentata in una copia riprodotta per immagine della fideiussione cartacea secondo una delle seguenti condizioni:
   --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
   --- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

24. CAPO 24. DISPOSIZIONI FINALI

24.1. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario del contratto:
   a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
      --- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
      --- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
      --- ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
   b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
   c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
   d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
   e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 25.1.2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
   a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
   b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
   c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

24.2. Altre condizioni

24.2.1.Clausola sociale

1. Ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato alla promozione della stabilità occupazionale, previste dai contratti di lavoro applicati alla propria struttura imprenditoriale, come previsto dalle apposite disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.
2. Le disposizioni del presente punto trovano applicazione, per espressa disciplina di autoregolamentazione e libertà contrattuale, anche nel caso il personale oggetto di stabilità occupazionale sia attualmente dipendente da imprenditori, aziende o comunque datori di lavoro, titolari di attività in fase di svolgimento sul Sito oggetto dell'intervento anche se tali attività sono svolte in forma estranea alla contrattualistica pubblica e non sono oggetto del presente appalto.
3. Per quanto non previsto dai contratti collettivi di cui al comma 1, l'Appaltatore è impegnato nel caso debba provvedere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto, sia per esigenze sopravvenute o

in seguito a dimissione, licenziamento, trasferimento o passaggio in quiescenza di propri dipendenti, ad interpellare preventivamente ed accertare la disponibilità al trasferimento alle proprie dipendenze del personale attualmente occupato di cui al comma 2, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

4. In caso di demansionamento o destinazione a diversa unità locale o ad altra sede, rifiutati dal lavoratore, ciò non costituisce violazione del rapporto contrattuale né rinuncia, ostacolo o preclusione agli indennizzi che dovessero spettargli i quali, comunque, non potranno essere inferiori a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.
5. L'obbligo di cui al comma 3 non trova applicazione per le parti o i periodi dell'intervento che non richiedano l'impiego di nuovo personale e cessa con l'ultimazione dell'intervento.
6. Fatta salva ogni altra misura prevista dall'ordinamento, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, comporta il riconoscimento, da parte dell'Appaltatore della corresponsione di 6 (sei) mensilità della retribuzione goduta nel periodo immediatamente precedente, per ciascun lavoratore pretermesso.
7. Le condizioni di cui al comma 3 sono integrate dalle misure migliorative finalizzate al rafforzamento della tutela e stabilità occupazionale dei lavoratori eventualmente introdotta nell'Offerta tecnica.

24.2.2.Spese di pubblicazione

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):
   a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
   b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 5.000,00 (cinquemila), fermo restando il conguaglio in seguito all'accertamento ai sensi della lettera c);
   c) l'importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e tempestivamente comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi.
2. In caso di mancato deposito nel termine la Stazione appaltante può provvedere, senza ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, a effettuare il recupero mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

24.3. Accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento di gara è consentito alle seguenti condizioni:
   a) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili al Capo 5, ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 o per la violazione di clausole che la documentazione di gara sono definite come escludenti dalla partecipazione;
   b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all'esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l'esclusione;
   c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.
2. In deroga al comma 1, In applicazione del punto 2.4.1, comma 2, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
   a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 15.3, comma 2;
   b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2, comma 1, lettera c);
   c) l'omissione sin dall'origine della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, mallevando la Stazione appaltante dalla responsabilità per l'ostensione degli atti;
   d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):
      --- sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei soggetti che hanno chiesto l'accesso e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
      --- sono considerate inesistenti se palesemente generiche, apodittiche o mere formule di stile.
3. La limitazione di cui al comma 2 non trova applicazione agli atti richiesti dai controinteressati richiedenti l'accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
4. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
   a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
   b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
   c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanti legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
   d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
   e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
   f) nei verbali, le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 2 del Codice dei contratti, oggetto di esame di ammissione o di verifica, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste

dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" i quali possono essere rimossi solo a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

24.4. Definizione delle controversie

1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, il cui recapito è indicato al punto VI.4) del bando di gara, come segue:
   a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:
      --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
      --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.
   b) il ricorso deve essere notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia e, immediatamente dopo, alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, incrementato di 30 (trenta) giorni se il ricorrente o alcuna delle parti risiedono in un altro paese dell'Unione Europea e di 90 (novanta) giorni se risiedono in un paese fuori dall'Unione Europea;
   c) il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;
2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

24.2. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (nel seguito «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
   a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
   b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato a conferirli comporta la non ammissione al procedimento di gara;

d) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;

e) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante, è individuato un soggetto con le modalità previste dall'ordinamento interno della Stazione appaltante; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2;

f) sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili.

2. I dati personali conferiti o in altro modo acquisiti, possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento; in particolare:

   a) possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso

   b) se relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, dello stesso Codice della privacy, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.

25. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

1. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile.

Aprile 2022

Il Responsabile del procedimento:

Arch. Giovanni De Simone

Allegati (parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara):

--- DGUE (documento di gara unico europeo) di cui al punto 14.2

Note di chiarimento relative alle condizioni di cui al Capo 5

A. Note di chiarimento al punto 5.1 (motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale)

1. *Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali misure e provvedimenti siano sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa procede all'esclusione.*
3. *Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.*
4. *Ai sensi dell'art. 80, commi 10, e 10-bis, del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sia intervenuta riabilitazione o la dichiarazione di estinzione, tale durata è perpetua, oppure pari a sette anni, oppure a cinque anni, a seconda delle fattispecie di reato; negli altri casi la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale.*
5. *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.*
6. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 5.2, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale di cui dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

B. Note di chiarimento al punto 5.1.2 (motivi di esclusione per provvedimenti antimafia)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 5.2, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*
3. *L'esclusione non si applica se per l'operatore economico è stata disposta l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.*

C. Note di chiarimento al punto 5.2 (destinatari dei motivi di esclusione)

1. *Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti*

in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice (come riportati ai punti 5.1 e 5.1.2), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto, prima della presentazione dell'offerta, adempimenti, misure e comportamenti adeguati di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo la pertinente dimostrazione.*
4. *Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni ostative o potenzialmente ostative siano dichiarate una sola volta.*

D. Note di chiarimento al punto 5.3.1 (motivi di esclusione per omessi pagamenti)

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dall'istituto o ente creditore; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.*

E. Note di chiarimento al punto 5.3.2 (ulteriori motivi di esclusione)

1. *Le condizioni di cui alla lettera a), c), c-bis), c-ter) e c-quater), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alla lettera b), in relazione al procedimento di concordato preventivo, l'Operatore economico:*
   - *successivamente al deposito della domanda di concordato con continuità aziendale è ammesso su autorizzazione del tribunale e deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto; a tale scopo trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile;*
   - *dopo il decreto di apertura del concordato è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
   - *che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;*
   - *ferme restando le condizioni che precedono, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non in qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri operatori raggruppati sia assoggettato a una procedura concorsuale;*
   - *qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario alle condizioni previste da tale norma e trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile.*
3. *Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).*
4. *In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 5.3.2, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio del*

fatto si tiene conto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

5. *I motivi di esclusione di cui al punto 5.3.2, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 5.2, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.*

F. Note di chiarimento al punto 5.4.1 (motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale)

1. *Quanto alla lettera f) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare, ad esempio, da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.*
3. *Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*
4. *Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*
5. *Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative.*
6. *In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 6.5.1, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio si tiene conto del fatto ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.*
7. *I motivi di esclusione di cui al punto 5.4.1, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 5.2, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.*